



COMUNE DI MARENO DI PIAVE
Provincia di Treviso

**PIANO DEL COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE**

*Regolamento per la disciplina del commercio
nei mercati, posteggi isolati e fiere*

*L.R. 6 aprile 2001 n. 10
D.G.R. 20 luglio 2001 n. 1902*

RELAZIONE

Sommario

- A - Fonti normative nazionali e regionali*
- B - Cenni generali sul territorio e viabilità*
- C - Popolazione residente*
- D - Rete distributiva esistente*
- E - Situazione esistente*
- F - Conclusioni e possibili sviluppi*

A - Fonti normative nazionali e regionali

Con l'emanazione del D.Lgs. 31/03/1998, n. 114 "Disciplina in materia di commercio" è stato profondamente innovato il commercio al dettaglio in sede fissa. Lo stesso decreto non ha innovato, allo stesso modo, il commercio su aree pubbliche anche perché questa tipologia di commercio era stato disciplinato più recentemente dalla L. 28/03/1991, n. 112 e dal D.M. 04/06/1993, n. 248 e successive modifiche ed integrazioni.

La Regione del Veneto è intervenuta in un primo tempo con la L.R. 09/03/1995, n. 8 "Disciplina e delega ai Comuni delle funzioni amministrative regionali in materia di commercio su aree pubbliche" alla quale sono seguiti i provvedimenti di attuazione della delega ai Comuni.

Successivamente all'approvazione del D.Lgs. 31/03/1998, n. 114 la Regione del Veneto ha approvato la L.R. 06/04/2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche" alla quale sono seguiti i seguenti provvedimenti:

- D.G.R. 20/07/2001, n. 1902;
- D.G.R. 14/03/2003, n. 633;
- D.G.R. 16/04/2004, n. 1028;
- D.G.R. 02/08/2005, n. 2113.

In via generale, con l'entrata in vigore della normativa sopra indicata:

- è stata prevista una forte sussidiarietà attuata dalle regioni e dai comuni (art. 28 D.Lgs. n. 114/1998). La disciplina normativa compete alle regioni che a loro volta la attuano attraverso i comuni che provvedono con propri piani a disciplinare l'effettivo svolgimento delle attività commerciali su aree pubbliche;
- viene riconosciuto un ruolo socio economico legato allo svolgimento del commercio su aree pubbliche in particolare quando viene esercitato nei centri minori con possibilità per i comuni, in questi casi, di stabilire agevolazioni fiscali per l'esercizio dell'attività su posteggio (D.Lgs. 114/1998 art. 28, comma 17-L.R. 10/2001 art. 2, comma 6-D.G.R. 1902/2001);
- viene posto il principio fondamentale di assicurare il servizio più idoneo per soddisfare gli interessi dei consumatori congiuntamente ad un equilibrato rapporto fra il commercio su aree pubbliche e le altre forme distributive commerciali;
- è stata prevista una stretta interdipendenza fra programmazione commerciale ed urbanistica del territorio.

I criteri fissati dalla Regione del Veneto, ai quali i comuni devono attenersi, per l'adozione del Piano del commercio su aree pubbliche, sono i seguenti:

- a) valutazione delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità della domanda della popolazione residente e fluttuante;
- b) esigenza di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con gli esercizi di vicinato, le medie e grandi strutture di vendita e le altre forme di distribuzione del proprio territorio;
- c) esigenza di favorire le zone in via di espansione, i centri storici, le zone montane o i centri di minore consistenza demografica intesi quali frazioni o altre aree con popolazione inferiore a 3000 abitanti;
- d) considerazione delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti, attesa la validità decennale della concessione di posteggio e degli aspetti funzionali o estetici anche con riferimento ad interventi di arredo urbano;

- e) valutazione delle norme in materia di requisiti igienico sanitari, di viabilità, di pubblica sicurezza, nonché delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle aree avente valore archeologico, storico, artistico e ambientale.

B - Cenni generali sul territorio e viabilità

Il comune di Mareno di Piave, sito nella provincia di Treviso, occupa una superficie di 27,83 Km/q con territorio pressochè pianeggiante e altezza media sul livello del mare di 41,60 ml.

La distanza fra il comune ed il capoluogo di provincia è di circa 27 Km. E' appena lambito a sud dal fiume Piave e a nord è parzialmente delimitato dal fiume Monticano.

I comuni contermini sono: Santa Lucia di Piave a ovest; Conegliano, San Vendemiano, Codognè a nord; Vazzola ad est; Cimadolmo a sud-est.

Il comune è costituito dalle comunità e dai territori di:

- Mareno capoluogo, situato nella parte est del comune, comprende di fatto anche l'abitato di Soffratta che ne è a ridosso e rappresenta la zona più vasta caratterizzata dalla presenza dei manufatti storico/artistici più pregevoli e soggetti a vincoli e dalla presenza del maggiore insediamento commerciale del comune;
- Soffratta è localizzata ad est del territorio comunale ed è confinante quasi totalmente con il comune di Vazzola. Il centro della frazione dista meno di un chilometro da quello di Mareno capoluogo del quale, come detto, è a ridosso. La frazione ha gran parte della superficie a destinazione agricola e attività collegate all'agricoltura;
- Bocca di Strada, situata a ovest, è parte di un più ampio territorio urbanizzato comprendente anche il limitrofo comune di Santa Lucia di Piave;
- Ramera, situata a nord-ovest è caratterizzata dalla presenza di una zona industriale separata dal centro abitato dal fiume Monticano. La frazione dista circa un chilometro e mezzo dal casello dell'autostrada A27 sito nel comune di San Vendemiano;
- Santa Maria del Piave, localizzata a sud del territorio comunale ed è attraversata dalla S.P. n. 34 "Sinistra Piave" e dalla S.P. n. 165 "Ungaresca". La maggior parte delle abitazioni di questa frazione sono distribuite a margine di queste due strade che la dividono rispettivamente da est a ovest e da nord a sud. In questa zona sono prevalenti le attività legate all'agricoltura.
- località Campagnola è situata centralmente e si sviluppa lungo Via Conti Agosti con caratteristiche sia residenziali che produttive congiungendo di fatto Mareno capoluogo a Bocca di Strada;
- località Cittadella è posizionata a nord-ovest fra Ramera e Bocca di Strada anche se più a ridosso di quest'ultima.

L'autostrada A27 attraversa tutto il territorio comunale con direzione nord-sud. Un nuovo casello autostradale, in previsione di realizzazione, potrà interessare il territorio della frazione di Santa Maria del Piave ed il Comune di Santa Lucia di Piave e si integrerà con l'esistente rete stradale del Comune ora rappresentata dalle strade provinciali n. 34 "Sinistra Piave" (Via Colonna), n. 45 "Ramoncello" (Via Madonnetta e Distrettuale), n. 47 "di Vazzola" (Via Conti Agosti) e n. 165 "Ungaresca" (Via Ungheresca Nord e Sud) e dalla fitta rete di strade comunali in buono stato di manutenzione.

C - Popolazione residente

Il Comune, alla data del 31/12/2008, contava una popolazione residente di 9.438 abitanti con la suddivisione abitanti per frazione indicata nella seguente TABELLA B1.

TABELLA B1

COMUNE DI MARENO DI PIAVE (TV)	
NUMERO ABITANTI AL 31/12/2008	
1 - MARENO CAPOLUOGO	4.174
2 - RAMERA	1.553
3 - BOCCA DI STRADA	1.812
4 - SANTA MARIA DEL PIAVE	1.079
5 - SOFFRATTA	820
INTERO TERRITORIO COMUNALE	9.438

Nel periodo compreso fra gli anni 1961 e 2001 il numero dei residenti è passato da 5.929 a 7.870 abitanti con un incremento annuo medio percentuale dello 0,818.

Questo periodo è stato caratterizzato dal saldo migratorio negativo degli anni sessanta, associato alla positività del saldo naturale (nascite - morti) che ha consentito un aumento, seppure lieve, della popolazione.

Gradualmente si è giunti a fine anni ottanta con un riequilibrio del saldo naturale, raramente negativo, ed ampiamente compensato in questa fase dal saldo migratorio che ha prodotto aumenti percentuali della popolazione in misura superiore al passato.

TABELLA B2

COMUNE DI MARENO DI PIAVE (TV)								
VARIAZIONE DEL NUMERO DEGLI ABITANTI NEL PERIODO 1961 - 2008 (1)								
ANNO	NUMERO ABITANTI	NATI	MORTI	INCREMENTO NATURALE	IMMIGRATI	EMIGRATI	INCREMENTO SOCIALE	INCREMENTO COMPLESSIVO
1961*	5.929	106	51	---	212	260	---	---
1971*	6.313	121	52	---	204	383	---	6,48 %
1981*	6.835	71	51	---	104	111	---	8,27 %
1991*	7.255	60	59	---	211	132	---	6,14 %
2001*	7.870	73	46	---	223	200	---	8,47 %
2002	8.030	73	55	0,22 %	336	178	1,97 %	2,03 %
2003	8.194	77	58	0,24 %	394	249	1,80 %	2,04 %
2004	8.583	101	54	0,57 %	576	234	4,17 %	4,74 %
2005	8.918	99	56	0,50 %	505	213	3,40 %	3,90 %
2006	9.155	111	56	0,62 %	452	270	2,04 %	2,66 %
2007	9.363	113	77	0,39 %	455	283	1,88 %	2,27 %
2008	9.438	93	69	0,27 %	353	303	0,53 %	0,80 %

* DATI DI CENSIMENTO - INCREMENTO DECENNALE

(1) AL 31/12 DI OGNI ANNO

Nella precedente TABELLA B2, oltre a quanto sopra detto, si può constatare che, con riferimento ai dati censuari del 1991 e del 2001, il Comune ha avuto un incremento della

popolazione di 615 unità, pari al 8,47%. Nel periodo compreso fra il censimento effettuato nel 2001 e fino al 31/12/2008 l'aumento è stato di 1.568 unità, rispondente al 19,92%, dato che rileva la continua crescita della popolazione.

Come evidenziato nella TABELLA B3, l'andamento della popolazione comunale residente si dimostra, comparata con quella provinciale e regionale, tendenzialmente in maggiore crescita anche rispetto a queste ultime.

TABELLA B3

INCREMENTO DEMOGRAFICO COMUNALE – PROVINCIALE – REGIONALE						
PERIODO	ABITANTI					
	COMUNE DI MARENO DI P.	INCR. %	PROVINCIA TREVISO	INCR. %	REGIONE VENETO	INCR. %
1951 – 1961	5.872 – 5.929	0,97 %	612.800 – 607.116	–0,84 %	3.918.059 – 3.846.562	1,82 %
1961 – 1971	5.929 – 6.313	6,48 %	607.116 – 668.620	10,03 %	3.846.562 – 4.123.411	7,20 %
1971 – 1981	6.313 – 6.835	8,27 %	668.620 – 720.580	7,77 %	4.123.411 – 4.345.047	5,38 %
1981 – 1991	6.835 – 7.255	6,14 %	720.580 – 744.038	3,25 %	4.345.047 – 4.380.797	0,82 %
1991 – 1998	7.255 – 7.710	6,27 %	744.038 – 776.129	4,31 %	4.380.797 – 4.487.560	2,43 %
1998 – 2001	7.710 – 7.870	2,07 %	776.129 – 795.264	2,46 %	4.487.560 – 4.527.694	0,89 %

I dati di incremento della popolazione fanno presupporre che in un termine futuro triennale il numero di abitanti del Comune giunga intorno alle 9.700–9.800 unità.

D – Rete distributiva esistente

Nel Comune di Mareno di Piave sono state autorizzate le seguenti attività commerciali al dettaglio su area privata:

- n. 82 esercizi di vicinato per un totale di superficie di vendita di m.q. 5062,5 di cui m.q. 1.171 di superficie “alimentare” e mq. 3.891,5 di superficie “non alimentare”
- n. 7 medie strutture di vendita per un totale di superficie di vendita di m.q. 6.978 di cui m.q. 1.998,2 di superficie “alimentare” e m.q. 4.979,8 di superficie “non alimentare”
- n. 1 parco commerciale con superficie totale di m.q. 1.556,50_ di cui “alimentare” m.q. 772 e “non alimentare” m.q. 784,50
- n. 1 parco commerciale con superficie totale di m.q. 18.149 di cui “alimentare” m.q. 4.091 e “non alimentare” m.q. 14.058 (il parco commerciale, autorizzato come indicato, è ora attivo con una superficie di vendita totale di m.q. 7.454 di cui “alimentare” di m.q. 1.396 e “non alimentare m.q. 6.058).

La situazione, riferita alle attività già attivate, per superficie di vendita e per comparti merceologici è la seguente:

- superficie di vendita comparto “alimentare” m.q. 5.337,2
- superficie di vendita comparto “non alimentare” m.q. 15.713,8
- superficie totale m.q. 21.051,00

Con riferimento alle attività autorizzate la situazione totale di superficie di vendita e per comparti merceologici è la seguente:

- superficie di vendita comparto “alimentare” m.q. 8.032,2
- superficie di vendita comparto “non alimentare” m.q. 23.713,8
- superficie totale m.q. 31.746,00

E - Situazione esistente

Nella giornata di mercoledì nell'area antistante la sede Municipale si effettua il mercato settimanale.

La sede di svolgimento del mercato interessa ora di fatto parte di Piazza Municipio e parte di Via San Pio X.

Il mercato è stato istituito e regolamentato nell'anno 1990 con deliberazione di Consiglio comunale n. 57 in data 24/07/1990. Successivamente nell'anno 1991 e 1993 rispettivamente con deliberazioni di Consiglio comunale n. 12 del 28/01/1991 e n. 33 del 06/04/1993, sono state apportate modifiche al predetto regolamento.

In particolare con la deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 06/04/1993 è stato previsto, relativamente al totale di 25 posteggi, la suddivisione per tipologia di prodotti venduti secondo le tabelle merceologiche allora vigenti, così suddiviso:

- N. 5 posteggi "alimentari" (tab. I – V)
- N. 2 posteggi "carni" (tab. II – III – IV)
- N. 2 posteggi "pesce" (tab. V)
- N. 3 posteggi "ortofrutta" (tab. VI)
- N. 6 posteggi "vestiario e calzature" (tab. IX – X – XI ed accessori, abbigliamento e biancheria della tab. XIV)
- N. 7 posteggi "altre" (tab. XII – XIII – XIV con esclusione degli accessori, abbigliamento e biancheria intima).

La situazione attuale vede la presenza nel mercato dei seguenti posteggi del settore "alimentare" e "non alimentare" ai cui titolari sono state rilasciate le autorizzazioni di vendita:

- N. 2 posteggi di vendita "prodotti ittici"
- N. 3 posteggi di vendita di "ortofrutta"
- N. 1 posteggio di vendita di "prodotti di gastronomia"
- N. 1 posteggio di vendita "formaggi"
- N. 1 posteggio di vendita "dolciumi" e prodotti "non alimentari" settore alimentare/non alimentare
- N. 2 posteggi di vendita "vestiario calzature"
- N. 4 posteggi di vendita del settore non alimentare

Gli 11 posteggi rimanenti, che non sono mai stati assegnati, sono settimanalmente occupati con presenze di operatori "precari" che effettuano la vendita di prodotti "non alimentari";

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 25/02/1994 sono poi stati approvati i criteri per l'assegnazione di area pubblica agli agricoltori per la vendita dei propri prodotti. Con tale provvedimento è stato determinato il numero massimo di 8 posteggi ammissibili con le relative dimensioni massime, come di seguito indicato:

- N. 2 posteggi di vendita "prodotti carnei" 30 metri quadrati
- N. 2 posteggi di vendita "ortofrutta" 30 metri quadrati
- N. 2 posteggi di vendita "lattiero-caseari" 30 metri quadrati
- N. 2 posteggi di vendita "vino" 20 metri quadrati.

Con successiva deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 29/04/1994 si è provveduto ad individuare l'area pubblica da destinarsi agli agricoltori per la vendita dei loro prodotti. L'area è stata individuata nel primo tratto di Via San Pio X adiacente a Piazza Municipio.

Nonostante l'adozione dei sopra citati provvedimenti inerenti la vendita di prodotti agricoli i posteggi relativi non sono mai stati definitivamente assegnati per le sporadiche richieste di presenza a cui non ha fatto seguito un costante utilizzo.

Dai dati sulle presenze degli agricoltori è stato riscontrato che una sola ditta ha effettuato presenze in tutti gli anni a partire dal 2005 fino al 2009, una ha effettuato presenze nel 2005 e nel 2009, un'altra nel 2006 e un'ultima ditta è stata presente nel 2009.

I citati produttori agricoli hanno posto in vendita prodotti ortofrutticoli.

Nell'area di mercato sono presenti i servizi di energia elettrica, acqua corrente, fognatura ed è presente una cabina telefonica.

F – Conclusioni e possibili sviluppi

Mercato settimanale di Mareno Capoluogo

Giornata di effettuazione

Stante la presenza consolidata del mercato nella giornata di mercoledì, sin dalla data di istituzione, la stessa viene confermata in tale giorno.

Collocazione

L'area che si intende destinare al posizionamento dei posteggi del mercato è sostanzialmente quella di istituzione. Essa interessa la parte di Piazza Municipio già attualmente utilizzata con l'aggiunta di parte del parcheggio antistante le Scuole elementari, parte dei tratti stradali di Via San Pio X (anch'essa già utilizzata) e di Via Cal Larga adiacenti a Piazza Municipio ed il breve tratto stradale di congiungimento fra Via Cal larga e Via San Pio X.

L'area interessata presenta quale aspetto di criticità la presenza al centro della stessa della Sede Municipale nel cui retro vi sono i magazzini del Comune. Gli accessi, sia per la sede municipale che per i magazzini, sono consentiti solo dall'area di mercato non potendo usufruire di alcun accesso alternativo. E' presente inoltre nella piazza la Scuola elementare del capoluogo con accesso limitrofo all'area mercatale. Gli edifici ospitanti il Centro Sociale e Culturale, prospicienti Piazza Municipio, hanno un accesso pedonale dall'area di mercato ma dispongono anche di altri due accessi carrai esterni a detta area. L'intera zona è già oggetto di ordinanze di regolazione del traffico che saranno aggiornate secondo le necessità conseguenti alle variazioni apportate come previsto all'articolo 24 del Regolamento.

L'intera area di mercato è accessibile ai consumatori da più punti di entrata: lato di Piazza Municipio adiacente a Via Roma e Via Liberazione, Via San Pio X, Via Cal Larga e Via Conti Agosti. Via Conti Agosti e Via Roma possono essere considerate le principali vie di accesso, dispongono entrambe di stalli di sosta su un lato della carreggiata. Anche un lato di Via Cal Larga e di Via San Pio X (tratti da Via Verri all'inizio dell'area di mercato) potranno essere utilizzati per la sosta dei veicoli. Un'ampio spazio a parcheggio dei veicoli è inoltre disponibile nell'area di pertinenza del Centro culturale sito in Piazza Municipio. Tale parcheggio è raggiungibile sia da Via Verri che dalla stessa Piazza Municipio e dista circa cinquanta metri dall'area di mercato.

Sono presenti nella piazza di effettuazione del mercato due pubblici esercizi della somministrazione alimenti e bevande esercizi della somministrazione di alimenti e bevande e altri due sono posti nelle immediate vicinanze. Sono presenti inoltre esercizi commerciali specifici quali farmacia, generi di monopolio, edicola, macelleria, panificio, ottico ed altri esercizi. E' ottimale pertanto la presenza di esercizi commerciali complementari.

Altre aree oggetto di valutazione per un eventuale spostamento del mercato non possedevano le necessarie caratteristiche di ampiezza, centralità, visibilità, elevata fruibilità da parte dei consumatori e non trovavano la presenza di esercizi commerciali e servizi integrativi e complementari.

In questa fase di programmazione si è ritenuto pertanto di utilizzare l'area mercatale esistente ferma restando la possibilità futura di variare la dislocazione della stessa compatibilmente con la realizzazione delle opere e servizi necessari per tale scelta.

Modifiche e sviluppi del mercato Mareno di Piave Capoluogo

Al fine di rendere più completo ed attrattivo il mercato esistente, di razionalizzare la fruibilità dell'area di svolgimento, di prevedere una giusta concorrenza fra gli operatori e di tutelare le situazioni esistenti e consolidate si intende apportare le modifiche di seguito elencate:

- 1) utilizzare parte di Via Cal Larga posizionando all'inizio della stessa n. 2 posteggi;
- 2) utilizzare il breve tratto stradale compreso fra Via Cal Larga e Via San Pio X posizionando in unica fila n. 4 posteggi;
- 3) creare un adeguato accesso all'imboccatura di Via San Pio X da Piazza Municipio con lo spostamento di un posteggio;
- 4) ridurre il numero dei posteggi riservati agli agricoltori con spostamento dell'area loro riservata;
- 5) ampliare da n. 25 a n. 28 i posteggi di mercato.

Relativamente ai punti n. 1 e 2 viene creata una apertura fra i posteggi esistenti n. 12 e n. 13, mediante un minimo spostamento degli stessi e di quelli adiacenti, che consente l'accesso in Via Cal Larga da Piazza Municipio ed il posizionamento nella stessa di 2 posteggi sul lato destro. La nuova apertura consentirà inoltre di utilizzare il breve tratto stradale che partendo da Via Cal Larga raggiunge i banchi vendita già presenti in Via San Pio X. Viene di fatto creato un anello che partendo da Piazza Municipio utilizza la prima parte di Via Cal Larga e svoltando subito a sinistra, nel breve tratto stradale di cui si è parlato, raggiunge Via San Pio X e dalla stessa ritorna a Piazza Municipio. Il completamento di questo nuovo percorso prevede il posizionamento di n. 6 posteggi, disposti in singola fila rispetto al percorso stradale, tre di questi (nn. 23, 24 e 27) sono posteggi rientranti fra i 25 già istituiti, che già compongono il mercato, mentre gli altri tre (nn. 25, 26 e 28) sono di nuova istituzione e portano all'ampliamento del mercato da n. 25 a n. 28 posteggi riservati ai commercianti su aree pubbliche. Si ritiene necessario questo ampliamento per consentire continuità di presenza di posteggi nel nuovo percorso, continuità non raggiungibile, vista la conformazione dell'area, mediante ampliamento di posteggi esistenti. In ogni caso i tre nuovi posteggi mirano ad integrare la rete distributiva al dettaglio in sede fissa nonché a migliorare il grado di attrattività e funzionalità nei confronti dei consumatori. I nuovi posteggi sono legati ai seguenti comparti merceologici e tipologie di vendita:

- posteggi n. 25 e 28 – prodotti “non alimentari”
- posteggio n. 26 – prodotti “alimentari” (escluso frutta e verdura e prodotti ittici)

Relativamente al punto 3 il posteggio indicato nella planimetria di mercato allegata con il n. 10, ora posizionato nell'ansa stradale di Piazza Municipio era posizionato all'imbocco di Via San Pio X, di fronte al posteggio n. 17 e partendo da Piazza Municipio tale posizione creava ostruzione all'accesso a Via San Pio X essendo posto, benché longitudinalmente al senso di marcia della strada, di fronte alla fila di posteggi nel lato opposto (nn. 17, 18, 19, 20 ecc.). Lo spostamento raggiunge inoltre lo scopo di posizionare lo stesso dove sono presenti posteggi dello stesso settore merceologico “alimentare”(nn. 7, 8, 9 e 10).

Relativamente al punto n. 4 per le motivazioni indicate nella parte finale del precedente punto *E* – *Situazione esistente* si provvede a ridurre da n. 8 a n. 4 i posteggi previsti per la vendita di prodotti agricoli. La posizione originaria dei posteggi riservati agli agricoltori era situata all'imbocco di Via San Pio X partendo da Piazza Municipio e costituiva un'appendice autonoma all'area di mercato, separata di fatto dai posteggi dei commercianti su area pubblica e scarsamente accessibile. Detta area divide ora, rispetto allo stato di fatto, in due parti quella dei commercianti su area pubblica e non è mai stata utilizzata dagli stessi anche per le esigue loro presenze. Si ritiene che con lo spostamento dei posteggi riservati agli agricoltori da Via San Pio X alla nuova area loro riservata in Piazza Municipio, nello spiazzo antistante le Scuole

elementari, vengano ordinate e razionalizzate le aree di mercato in quanto l'area riservata agli agricoltori è, benché autonoma, adiacente ed integrata all'intera area mercatale come riscontrabile nella planimetria del mercato.

Relativamente al punto n. 5 l'ampliamento di n. 3 posteggi è riferita all'aggiunta di un posteggio del settore "alimentare" (escluso frutta e verdura e prodotti ittici) e di due posteggi per la vendita di prodotti "non alimentari".

Con nota protocollo n. 9839 in data 19/08/2009 l'ufficio di Polizia Locale del Comune ha esposto le proprie osservazioni, di seguito riassunte, relative alla viabilità e generali sull'area di mercato rispetto alla proposta di modifica della situazione esistente:

- Le aree a parcheggio immediatamente a ridosso del mercato ed utilizzabili per la clientela sono situate in via Roma, Piazza Municipio, via Cal larga, via C.Agosti e via S.Pio X;
- Dovrà essere apposta idonea segnaletica di chiusura e/o deviazione del traffico veicolare all'altezza di via C. Agosti incrocio con via Italia '61, via Cal larga altezza ex sede magazzini Zanchetta, via S.Pio X° altezza laterale alla ditta Studio Pool Professionale, Piazza Municipio altezza incrocio con via della Liberazione;
- E' necessario presegnalare la chiusura in via C.Agosti all'altezza dell'incrocio con via Tariosa, in via Cal Larga altezza incrocio con via Verri ed inoltre per i veicoli che usano l'area a parcheggio del Centro Sociale vietarne l'uscita su Piazza Municipio con obbligo di usare lo sbocco su via Verri;
- La modifica della viabilità durante il giorno di mercato sia comunicata ai Gestori di pubblici servizi, alle Forze di Polizia, ai Servizi sanitari e ai Vigili del Fuoco;
- I banchi di vendita dovranno essere posizionati in modo tale che la sede stradale abbia uno spazio libero di almeno m. 2.60 per il transito di veicoli di soccorso e/o emergenza;
- Siano identificati e opportunamente segnalati i punti di prelievo dell'energia elettrica;
- Dovrà essere garantita un'adeguata accessibilità agli idranti presenti nell'area in caso di emergenza;
- I posteggi dovranno essere delimitati con segni indelebili.

Numero e dimensione posteggi – tipologie merceologiche

Tenuto conto della situazione esistente consolidatasi nel tempo e con il fine di garantire un'adeguata diversificazione dei prodotti venduti nei posteggi del comparto merceologico "alimentare" si determinano le seguenti tipologie di prodotti da porre in vendita negli stessi:

Posteggi del Settore "alimentare" n. 8 di cui

- n. 2 per la vendita di "prodotti ittici"
- n. 3 per la vendita di "frutta e verdura"
- n. 1 per la vendita di "salumi e formaggi"
- n. 1 per la vendita di "prodotti di gastronomia"
- n. 1 per la vendita di "alimenti (escluso frutta e verdura e prodotti ittici)" – nuova istituzione.

Posteggi del Settore "alimentare" e "non alimentare" n. 1

- n. 1 per la vendita di "dolciumi" e di prodotti "non alimentari"

Posteggi del Settore "non alimentare" n. 19

- n. 17 posteggi del settore "non alimentare" senza limite di specializzazione merceologica;
- n. 2 posteggi del settore "non alimentare" – nuova istituzione.

Le caratteristiche dei posteggi sono indicate oltre che nella tabella sottostante nella scheda allegato n. 1 al presente Piano. Entrambe sono integrative della planimetria 1a dello stesso.

TABELLA 1

COMUNE DI MARENO DI PIAVE						
Mercato maggiore di Mareno di Piave – Annuale con cadenza settimanale nel giorno di Mercoledì						
Numero Posteggio	Via/Piazza	Settore Merceologico e Tipologie merceologiche specifiche	Fronte Ml	Profondità Ml	Superficie Mq	Stato Assegnazione
1	Piazza Municipio	Non Alimentare	5	4	20	Da assegnare
2	Piazza Municipio	Non Alimentare	9	5	45	Da assegnare
3	Piazza Municipio	Non Alimentare	9	5	45	Da assegnare
4	Piazza Municipio	Non Alimentare	8	4,5	36	Assegnato
5	Piazza Municipio	Alimentare (Dolciumi) Non Alimentare	8	4,5	36	Assegnato
6	Piazza Municipio	Alimentare (Prodotti di gastronomia)	8	4,5	36	Assegnato
7	Piazza Municipio	Alimentare (Prodotti ittici)	10	4	40	Assegnato
8	Piazza Municipio	Alimentare (Frutta e verdura)	12	5	60	Assegnato
9	Piazza Municipio	Alimentare (Prodotti ittici)	10	4	40	Assegnato
10	Piazza Municipio	Alimentare (Salumi e formaggi)	6	4	24	Assegnato
11	Piazza Municipio	Non Alimentare	8	4,5	36	Assegnato
12	Piazza Municipio	Non Alimentare	8	4	32	Assegnato
13	Piazza Municipio	Alimentare (Frutta e verdura)	13	5,6	72,8	Assegnato
14	Piazza Municipio	Non Alimentare	10	4,5	45	Assegnato
15	Piazza Municipio	Non Alimentare	9	5	45	Assegnato
16	Piazza Municipio	Non Alimentare	9	5	45	Da assegnare
17	Via San Pio X	Non Alimentare	10	4,5	45	Assegnato
18	Via San Pio X	Non Alimentare	9	5	45	Da Assegnare
19	Via San Pio X	Alimentare (Frutta e verdura)	8,6	5	43	Assegnato
20	Via San Pio X	Non Alimentare	9	5	45	Da assegnare
21	Via San Pio X	Non Alimentare	9	5	45	Da assegnare
22	Via San Pio X	Non Alimentare	10	5	50	Da assegnare
23	Tratto stradale fra Via San Pio X e Via Cal Larga	Non Alimentare	8,9	4,5	40	Da assegnare
24	Tratto stradale fra Via San Pio X e Via Cal Larga	Non Alimentare	9	4	36	Da assegnare
25 nuova istituzione	Tratto stradale fra Via San Pio X e Via Cal Larga	Non Alimentare	9	4	36	Da assegnare
26 nuova istituzione	Tratto stradale fra Via San Pio X e Via Cal Larga	Alimentare (escluso frutta e verdura e prodotti ittici)	9	4	36	Da assegnare
27	Tratto stradale fra Via San Pio X e Via Cal Larga	Non Alimentare	8,9	4,5	40	Da assegnare
28 nuova istituzione	Tratto stradale fra Via San Pio X e Via Cal Larga	Non Alimentare	9	4	36	Da assegnare
Totale superficie					1271,80	
superficie alimentare					351,80	
superficie non alimentare					767	
superficie alimentare e non alimentare					36	
superficie produttori agricoli					117	
PRODUTTORI AGRICOLI						
A1	Piazza Municipio		6,5	4,5	29,25	Da assegnare
A2	Piazza Municipio		6,5	4,5	29,25	Da assegnare
A3	Piazza Municipio		6,5	4,5	29,25	Da assegnare
A4	Piazza Municipio		6,5	4,5	29,25	Da assegnare

Posteggio isolato di Bocca di Strada

Nella frazione di Bocca di Strada non sono istituiti mercati o posteggi isolati di alcun tipo. Con il presente Piano si prevede l'istituzione di un posteggio isolato nella frazione di Bocca di Strada del settore "non alimentare" con tipologia merceologica specifica "piantine da orto e da fiore, sementi e bulbi da orto". Il posteggio viene istituito su area privata ha carattere stagionale dal primo giorno di Marzo al 15 di Settembre di ogni anno con cadenza settimanale nel giorno di Martedì.

L'istituzione del posteggio a specifica tipologia di vendita ha lo scopo di garantire un miglior servizio da rendere ai consumatori con riguardo alla funzione integrativa rispetto alla rete di vendita in sede fissa presente nella frazione.

Fino al mese di Febbraio 2008 era presente nella frazione un esercizio commerciale in sede fissa, ora cessato, che serviva la zona anche con tali prodotti.

Le caratteristiche del posteggio sono indicate oltre che nella tabella sottostante nella scheda allegato n. 2 al presente Piano. Entrambe sono integrative della planimetria 2a dello stesso.

TABELLA 2

COMUNE DI MARENO DI PIAVE						
Posteggio isolato stagionale dal 01 Marzo al 15 Settembre con cadenza settimanale nel giorno di Martedì						
Frazione di Bocca di Strada						
<i>Numero Posteggio</i>	<i>Via/Piazza</i>	<i>Settore /Tipologia Merceologico/a</i>	<i>Fronte Ml</i>	<i>Profondità Ml</i>	<i>Superficie Mq</i>	<i>Stato Assegnazione</i>
1	Via Conti Agosti	Non Alimentare (piantine da orto e da fiore, sementi e bulbi orto)	10	4	40	Da assegnare
Totale superficie non alimentare					40	

INDICE

PREMESSE - OGGETTO E DEFINIZIONI	18
Oggetto	18
Definizioni.....	18
PARTE I - DETERMINAZIONE DELLE AREE DEI MERCATI, POSTEGGI ISOLATI E FIERE.....	21
1. Ricognizione delle aree e dei posteggi esistenti	21
2. Individuazione delle modifiche	22
3. Struttura definitiva delle aree e dei posteggi	22
4. Individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante.....	22
PARTE II - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO NEI MERCATI, POSTEGGI ISOLATI E FIERE.....	23
CAPO I – NORME GENERALI DI ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’	23
Art. 1 - Esercizio dell’attività e autorizzazioni.....	23
Art. 2 - Autorizzazione con posteggio.....	24
Art. 3 - Produttori agricoli	24
Art. 4 - Subingresso nella titolarità dell’autorizzazione/concessione	24
CAPO II - NORME GENERALI SULLE CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO	25
Art. 5 - Concessione del posteggio, durata, rinnovo, rinuncia, diniego.....	25
Art. 6 - Tributi per l’occupazione del posteggio.....	25
Art. 7 - Decadenza della concessione del posteggio.....	26
Art. 8 - Soppressione del posteggio per motivi di pubblico interesse	26
Art. 9 - Sospensione e revoca della concessione per omesso pagamento dei tributi	27
CAPO III – ALTRE NORME GENERALI	27
Art. 10 - Obblighi e divieti per gli operatori.....	27
Art. 11 - Prescrizioni per il regolare svolgimento del mercato/fiera	27
Art. 12 - Indirizzi generali in materia di orari	28
Art. 13 - Norme igienico-sanitarie.....	29
CAPO IV - MERCATI e POSTEGGI ISOLATI	31
Art. 14 - Piano dei mercati	31
Art. 15 - Funzionamento del mercato	32
Art. 16 - Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi.....	32
Art. 17 - Trasferimento dei mercati	34
Art. 18 - Ampliamento dei posteggi	35
Art. 19 - Posteggi liberi – Migliorie	35
Art. 20 - Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione ai precari	36
Art. 21 - Posteggi riservati ai produttori agricoli.....	37
Art. 22 - Assegnazione giornaliera dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli.....	38
Art. 23 - Graduatorie di mercato e registro assenze	39
Art. 24 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare.....	39
Art. 25 - Mercati straordinari.....	39
CAPO V - FIERE.....	40
Art. 26 - Piano delle fiere	40
Art. 27 - Funzionamento delle fiere.....	41
Art. 28 - Trasferimento della fiera.....	41
Art. 29 - Domanda di partecipazione alle fiere.....	42
Art. 30 - Graduatoria	43
Art. 31 - Concessione di posteggio / rilascio autorizzazione.....	44
Art. 32 - Presenze dei concessionari di posteggio	45
Art. 33 - Posteggi riservati ai produttori agricoli.....	45
CAPO VI - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE	46
Art. 34 - Autorizzazioni temporanee	46
CAPO VII - COMMERCIO ITINERANTE	46

Art. 35 - Domanda di autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante.....	46
Art. 36 - Svolgimento dell'attività in forma itinerante – obblighi e divieti	47
Art. 37 - Prescrizioni per il regolare svolgimento dell'attività in forma itinerante.....	47
CAPO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	48
Art. 38 - Disposizioni transitorie	48
Art. 39 - Sanzioni	48
Art. 40 - Rinvio a disposizioni di legge.....	49
Art. 41 - Abrogazione di precedenti disposizioni	50

PREMESSE - OGGETTO E DEFINIZIONI

Oggetto

1. **Il Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche**, è adottato ai sensi della legge regionale 06 aprile 2001 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito indicata come “LR10”) e dei relativi criteri applicativi adottati con deliberazione di giunta regionale 20 luglio 2001 n. 1902 (di seguito indicata come “DGR 1902”) così come modificata dalla deliberazioni di giunta regionale 14/03/2003 n. 633 (di seguito indicata come “DGR633”), n. 1028 del 16 aprile 2004 e n. 2113 del 2 agosto 2005, tenuto conto del dettato del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 (di seguito indicato come “DLgs114”) e dell’ordinanza del Ministero della Salute in data 3 aprile 2002 (di seguito indicata come “OMS2002”), ha durata triennale ed efficacia, comunque, fino all’adozione di un nuovo piano. Il Piano si compone delle seguenti parti:
 - a) **Parte I - Determinazione delle aree dei mercati, posteggi isolati e fiere.**
 - Ricognizione delle aree destinate all’esercizio del commercio su posteggi in concessione;
 - Individuazione dei mercati o fiere esistenti da potenziare, spostare, ridurre o sopprimere;
 - Individuazione di nuove aree da destinare a posteggi;
 - Determinazione delle aree urbane da destinare allo svolgimento di fiere e mercati;
 - Individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante.
 - b) **Parte II - Regolamento per la disciplina del commercio nei mercati, nei posteggi isolati e nelle fiere.**

Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento s’intendono:
 - a) per **commercio su aree pubbliche**: l’attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte (DLgs114);
 - b) per **aree pubbliche**: le strade, le piazze, i canali, compresi quelli di proprietà privata gravati da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico (DLgs114);
 - c) per **mercato**: l’area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata all’esercizio dell’attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l’offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l’erogazione di pubblici servizi (DLgs114);
 - d) per **mercato a merceologia esclusiva**: un mercato nel quale le merceologie ammesse sono individuate in modo specifico dal comune e che può anche svolgersi nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe stabilite per il commercio al dettaglio in sede fissa (LR 10/01);
 - e) per **mercati straordinari**: mercati autorizzati in via straordinaria nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe alla chiusura degli esercizi per il commercio al dettaglio in sede fissa. A tali mercati, considerati come prolungamento dei rispettivi mercati settimanali, partecipano gli operatori titolari dei posteggi di tali mercati (LR 10/01);
 - f) per **posteggi isolati**: mercato costituito da un gruppo di posteggi fino a cinque (LR 10/01);

- g) per **mercato minore**: mercato costituito da un numero di posteggi da sei a venti (LR 10/01);
- h) per **mercato maggiore**: mercato costituito da un numero di posteggi superiore a venti (LR 10/01);
- i) per **mercato stagionale**: un mercato che si svolge per un periodo di tempo inferiore all'anno con un minimo di trenta giorni (LR 10/01). Può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio;
- j) per **presenze effettive** in una fiera: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera (DLgs114), con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;
- k) per **presenze** in un **mercato**: il numero delle volte in cui un operatore (*precario*) si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale (DLgs114), purché ciò non dipenda da una sua rinuncia per motivi non legati ad una obiettiva insufficienza delle dimensioni del posteggio;
- l) per **fiera**: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree, pubbliche o private, delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività (DLgs114);
- m) per **autorizzazione** per l'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio, e dal Comune di residenza per gli operatori itineranti, o di sede legale in caso società, che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche; (DLgs114);
- n) per **autorizzazione temporanea**: l'autorizzazione che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, rilasciata dal Comune a ditte già iscritte al Registro delle imprese ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del DLgs114, in occasione di manifestazioni straordinarie, nei limiti dei posteggi in esse eventualmente previsti, valide per la durata della manifestazione. (LR 10/01);
- o) per **posteggio**: la parte di area pubblica, o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche (DLgs114), delimitato in modo visibile con dei segni posti a terra, o, ove questo non sia possibile, con dei chiari punti di riferimento, da utilizzarsi di regola con l'autoveicolo di servizio.
- p) per **miglioria**: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato (DGR2113);
- q) per **ampliamento**: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di chiedere l'aumento della superficie del posteggio;
- r) per **posteggio riservato**: il posteggio individuato per i produttori agricoli (DLgs114);
- s) per **settore merceologico**: quanto previsto dall'articolo 5 del DLgs114 per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori alimentare e non alimentare (DLgs114);
- t) per **tipologia merceologica**: le specifica merceologia che deve essere posta in vendita in un posteggio, stabilita nella deliberazione di approvazione del piano comunale di cui all'art. 2 della legge regionale;
- u) per **spunta**: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- v) per **operatore precario**: l'operatore già titolare di un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- w) per **produttori agricoli**: gli imprenditori agricoli che vendono al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, ai sensi del decreto legislativo 18

maggio 2001, n. 228;

x) per **ordinanza del Ministro della Sanità**: l'ordinanza di detto Ministero in data 3 aprile 2002. Ai sensi e per gli effetti di detta ordinanza si intende per:

- **commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari**: l'attività di vendita di prodotti alimentari al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte; tale commercio può comprendere anche attività di preparazione e trasformazione dei prodotti alimentari alle condizioni indicate agli articoli 6 e 7 dell'OMS2002;
- **mercato in sede propria**: il mercato che ha un suo luogo esclusivo, destinato a tale uso nei documenti urbanistici, costruito appositamente per il commercio, con configurazioni edilizie specifiche e materiali adatti;
- **mercato su strada**: il mercato che occupa, per un certo tempo nell'arco della giornata, spazi aperti non predisposti per accoglierlo, sui quali si alterna con altre attività cittadine;
- **costruzione stabile**: un manufatto isolato o confinante con altri che abbiano la stessa destinazione oppure che accolgano servizi o altre pertinenze di un mercato, realizzato con qualsiasi tecnica e materiale;
- **negozio mobile**: il veicolo immatricolato secondo il codice della strada come veicolo speciale uso negozio;
- **banco temporaneo**: insieme di attrezzature di esposizione, eventualmente dotato di sistema di trazione o di autotrazione, facilmente smontabile e allontanabile dal posteggio al termine dell'attività commerciale;
- **operatori**: i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui alla lettera a) sui posteggi delle aree;
- **somministrazione di alimenti e bevande**: la vendita di prodotti alimentari effettuata mettendo a disposizione degli acquirenti impianti ed attrezzature, nonché locali di consumo o aree di ristorazione, che consentono la consumazione sul posto dei prodotti;
- **alimento deperibile**: qualunque alimento che abbia necessità di condizionamento termico per la sua conservazione;
- **acqua potabile**: acqua avente i requisiti indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1988, n. 236, e, dal momento della sua entrata in vigore, i requisiti indicati dal D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni e integrazioni.

PARTE I - DETERMINAZIONE DELLE AREE DEI MERCATI, POSTEGGI ISOLATI E FIERE

1. Ricognizione delle aree e dei posteggi esistenti

1. Nel territorio comunale l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche mediante utilizzo di posteggio, attualmente viene esercitata nelle seguenti aree:

- a) **MERCATO MAGGIORE di MARENO DI PIAVE**
Ubicazione: Piazza Municipio – Via San Pio X
Tipologia: annuale a cadenza settimanale
Giornata di svolgimento: mercoledì
Estremi atti di istituzione: deliberazione di C.C. n. 57 in data 24/07/1990. Successive modificazioni al predetto regolamento sono state apportate con deliberazioni di C.C. n. 12 del 28/01/1991 e n. 33 del 06/04/1993. Con nota protocollo n. 3810/50330 in data 13/09/1991 la Regione Veneto ha preso atto delle condizioni obbiettive per l'istituzione del mercato di cui trattasi.

La situazione del mercato all'istituzione e la seguente:

Posteggi tabelle “alimentari”

N. 5 posteggi “alimentari” (tab. I – V)	mq. 45X5=225
N. 2 posteggi “carne” (tab. II – III – IV)	mq. 40X2= 80
N. 2 posteggi “pesce” (tab. V)	mq. 40X2= 80
N. 3 posteggi “ortofrutta” (tab. VI)	mq. 45X3=135
Totale mq.	520

Posteggi tabelle “non alimentare”

N. 6 posteggi “ vestiario e calzature” (tab. IX – X – XI ed accessori, abbigliamento e biancheria della tab. XIV)	mq. 47X6=282
N. 7 posteggi “altre” (tab. XII – XIII – XIV con esclusione degli accessori, abbigliamento e biancheria intima).	mq. 45X7=315
Totale mq.	597

Posteggi complessivi n. 25 superficie complessiva di vendita mq. 1.117

Posteggi riservati agli agricoltori

N. 2 posteggi di vendita “prodotti carnei”	mq. 30X2=60
N. 2 posteggi di vendita “ortofrutta”	mq. 30X2=60
N. 2 posteggi di vendita “lattiero-caseari”	mq. 30X2=60
N. 2 posteggi di vendita “vino”	mq. 20X2=40
Totale mq.	200

Posteggi complessivi di mercato n. 25 (Sup. mq. 1.117) e agricoltori n. 8 (Sup. mq. 200)

Totale mq. 1.317

2. Individuazione delle modifiche

1. Le modifiche al mercato maggiore di Mareno di Piave come pure l'istituzione del posteggio isolato in frazione di Bocca di Strada sono state riportate nella relazione di premessa al Piano alla lettera *F – Conclusioni e possibili sviluppi*.

3. Struttura definitiva delle aree e dei posteggi

1. Per ogni mercato, posteggio isolato e fiera sono approvate le seguenti distinte schede e planimetrie, allegate e parti integranti del presente piano, complete delle informazioni previste agli articoli 13 e 26 del Regolamento comunale per la disciplina del commercio nei mercati, nei posteggi isolati e nelle fiere, di cui alla PARTE II del presente Piano:
 - a) MERCATO MAGGIORE di Mareno di Piave (scheda allegato n. 1, planimetria n. 1a)
 - b) POSTEGGIO ISOLATO di Bocca di Strada (scheda allegato n. 2, planimetria n. 2a)

4. Individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante

La L.R. n. 10/2001 prevede che i comuni individuano le aree nelle quali l'esercizio del commercio è vietato o sottoposto a condizioni particolari per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, nonché per motivi di salvaguardia di aree aventi valore architettonico, storico, artistico e ambientale.

Il piano deve inoltre contenere l'individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante.

Vista la realtà di Mareno di Piave si ritiene che il principale motivo per cui tale attività possa causare problematiche legata alla viabilità pertanto sentito l'Ufficio di Polizia Locale si propone di vietare il commercio su aree pubbliche il forma itinerante per motivi di viabilità a tutela delle persone, nelle seguenti aree:

- nei luoghi in cui è vietata la sosta dei veicoli ai sensi dell'art. 158 del Codice della Strada;
- sulle strade ove non sia consentita la collocazione e la sosta degli automezzi adibiti all'attività fuori dalla carreggiata;
- davanti e nei pressi delle scuole in orario di entrata ed uscita degli alunni;
- nelle aree di svolgimento del mercato settimanale o posteggi isolati, nei giorni e negli orari di effettuazione degli stessi.

PARTE II - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO NEI MERCATI, POSTEGGI ISOLATI E FIERE

CAPO I - NORME GENERALI DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Art. 1 - Esercizio dell'attività e autorizzazioni

1. L'esercizio dell'attività è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche o a società di persone (s.a.s. – s.n.c.) regolarmente costituite secondo le norme vigenti. Non possono, pertanto, essere titolari di autorizzazioni per il commercio su area pubblica le società semplici, le società di capitali, le cooperative con fini mutualistici ed ogni altra forma societaria e associativa diversa dalle società in nome collettivo, in accomandita semplice e dalle imprese famigliari.
2. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per il periodo di dieci anni o su qualsiasi area pubblica, purché in forma itinerante.
3. Le autorizzazioni sono distinte in:
 - tipo A: l'atto rilasciato dal comune sede di mercato o posteggio. Se rilasciato da un comune veneto esso abilita:
 - all'esercizio del commercio sul posteggio dato in concessione decennale;
 - all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati nei mercati della regione veneto;
 - all'esercizio del commercio in forma itinerante nell'ambito della regione veneto;
 - alla partecipazione alle fiere che si svolgono su tutto il territorio nazionale; (il tipo A rilasciato da un comune di un'altra regione abilita, nell'ambito della regione veneto, esclusivamente alla partecipazione alle fiere).
 - tipo B: l'atto rilasciato dal Comune di residenza, o di sede legale in caso di S.n.c. e S.a.s., agli operatori itineranti. Esso abilita:
 - all'esercizio del commercio in forma itinerante nell'ambito del territorio nazionale;
 - all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati nei mercati di tutto il territorio nazionale;
 - alla partecipazione alle fiere che si svolgono su tutto il territorio nazionale;
 - alla vendita presso il domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;
 - Autorizzazione a partecipare alle fiere: l'atto rilasciato dal comune sede della fiera. Esso non abilita all'esercizio del commercio su aree pubbliche al di fuori del posteggio cui inerisce.
4. Le autorizzazioni sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, a chi è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del DLgs114.
5. L'autorizzazione con posteggio (tipo A) può essere limitata ad una tipologia merceologica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 30, punto 3. del DLgs114.
6. Nel caso di attività esercitata sul medesimo posteggio per almeno cinque giorni alla settimana, viene rilasciata un'unica autorizzazione di tipo A (LR10, art. 7, comma 4).
7. L'attività esercitata negli aeroporti, stazioni e autostrade è subordinata al permesso del proprietario o del gestore o comunque della competente autorità, i quali stabiliscono le

modalità e le condizioni per l'utilizzo degli spazi concessi. In tali aree ed in quelle demaniali non rientranti nella disponibilità del comune, l'attività di tipo A è comunque possibile solo se il relativo posteggio è individuato nel piano comunale.

8. Nei mercati possono operare solamente commercianti su aree pubbliche in possesso della prescritta autorizzazione e gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 228 del 2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende.

Art. 2 - Autorizzazione con posteggio

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica o privata, di cui il comune ha la disponibilità, mediante utilizzo di posteggi dati in concessione decennale, è rilasciata dal responsabile del servizio competente, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di apposite graduatorie approvate secondo quanto previsto nei successivi specifici articoli del presente regolamento.

Art. 3 - Produttori agricoli

1. I produttori agricoli, iscritti nel registro delle imprese, possono esercitare l'attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante, su tutto il territorio nazionale, decorsi trenta giorni dall'invio della comunicazione di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 228/2001, da presentarsi al Comune in cui ha sede l'azienda di produzione.
2. L'attività del produttore agricolo effettuata in forma itinerante è sottoposta agli stessi limiti, obblighi e divieti previsti per gli operatori del commercio su aree pubbliche.
3. Per la vendita mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione va presentata al Comune sede del posteggio e deve contenere la domanda di assegnazione del posteggio secondo le modalità previste nei successivi specifici articoli del presente regolamento.
4. Il produttore agricolo deve indicare al pubblico in modo chiaro e ben leggibile gli eventuali prodotti che non sono provenienti dalla propria azienda. In ogni caso, per mantenere la qualifica di produttore agricolo, l'ammontare dei ricavi relativi a tali prodotti nell'anno solare precedente non può superare la somma di EURO 160.000,00 per le ditte individuali ovvero di 4 milioni di EURO per le società.

Art. 4 - Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione/concessione

1. In relazione ai subingressi si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 della Legge Regionale 6 aprile 2001, n. 10 come integrate con la DGR 1902/01 e successive modifiche.
2. Lo scambio consensuale dei posteggi, purché dello stesso settore merceologico o della stessa tipologia merceologica, tra due titolari nello stesso mercato avviene solamente a seguito di cessione di attività o ramo d'azienda tra le parti, in conformità alla normativa vigente.
3. Nel caso di attività data in gestione, la reintestazione dell'autorizzazione avviene su espressa richiesta di subentro del proprietario e restituzione del titolo autorizzativo.
4. Per il subentro nella titolarità dell'autorizzazione con posteggio e della corrispondente concessione del suolo pubblico può essere presentata un'unica domanda. L'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione.

CAPO II - NORME GENERALI SULLE CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO

Art. 5 - Concessione del posteggio, durata, rinnovo, rinuncia, diniego.

1. La concessione di posteggio ha durata decennale. Alla scadenza essa si rinnova automaticamente per ulteriori dieci anni, salvo rinuncia dell'operatore titolare della concessione da comunicarsi al Comune o motivato diniego del rinnovo da parte del Comune.
2. In caso di concessione rilasciata a un titolare pro-tempore a seguito di affidamento in gestione, la comunicazione di rinuncia deve essere presentata contestualmente al proprietario dell'azienda e sottoscritta da entrambi.
3. La comunicazione di rinuncia alla concessione, datata e sottoscritta dagli interessati, va inviata al Comune almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza con allegato l'originale dell'atto di concessione e fotocopia di un documento di identificazione. L'atto di rinuncia è irrevocabile, acquista efficacia con la presentazione all'Ufficio protocollo del Comune e comporta l'immediata revoca dell'autorizzazione.
4. Il Comune, per i motivi di cui alla DGR1902 – Parte III – art. 1, comma 8, può disporre il diniego del rinnovo della concessione.
5. Nei casi di cui al precedente comma, il Responsabile del servizio, con lettera raccomandata a.r., comunica agli interessati la determinazione assunta dal Comune, precisando le specifiche del posteggio eventualmente proposto per la riassegnazione in altra area comunale, il termine per la risposta dell'operatore e la circostanza che, in caso di rifiuto dello stesso al trasferimento o ad adeguare la merceologia trattata, alla scadenza decennale si procederà al diniego del rinnovo della concessione e alla revoca della relativa autorizzazione d'esercizio.
6. L'eventuale riassegnazione va effettuata con le modalità previste al successivo art. 17 – Trasferimento dei mercati.
7. Qualora venga deciso da parte del Comune di non procedere al rinnovo della concessione, il Responsabile del servizio ne dà avviso scritto agli interessati, almeno sei mesi prima della scadenza mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, precisando i motivi per i quali non si procede al rinnovo della concessione.
8. In caso di concessione rilasciata a un titolare pro-tempore a seguito di affidamento in gestione, la comunicazione di cui al comma 5, va trasmessa anche al proprietario dell'azienda. In caso di rifiuto opposto dal titolare pro-tempore, in dissenso con il proprietario, l'assegnazione della nuova concessione resta sospesa. Alla scadenza decennale si procederà alla revoca della vecchia concessione intestata al titolare pro-tempore e al rilascio della nuova concessione in accordo con il proprietario.

Art. 6 - Tributi per l'occupazione del posteggio

1. Le concessioni annuali e stagionali aventi validità decennale e le concessioni temporanee sono soggette al pagamento del canone o della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche e alla tassa o tariffa di smaltimento dei rifiuti solidi nelle misure stabilite dalle vigenti norme di legge e regolamentari. Non è dovuto il pagamento della tassa o tariffa di smaltimento dei

rifiuti solidi urbani nel solo caso in cui non vi sia nessun conferimento al servizio di raccolta e l'area occupata sia lasciata libera da qualsiasi tipo di rifiuto.

2. I tributi dovranno essere versati nei termini previsti dalle norme di legge e regolamento vigenti in materia. Per le concessioni giornaliere è ammesso il pagamento diretto agli agenti di polizia locale o al concessionario del servizio, i quali rilasceranno regolare ricevuta.
3. Qualora l'utilizzatore del posteggio richieda ulteriori servizi quali energia elettrica, acqua, ecc. dovrà corrispondere l'importo dovuto secondo le tariffe vigenti;
4. Il pagamento del canone/tassa o tariffa di concessione è dovuto fino al giorno in cui il posteggio è stato riconsegnato nella libera e piena disponibilità del Comune, libero da cose ed attrezzature del concessionario.

Art. 7 - Decadenza della concessione del posteggio

1. Nell'ambito di un mercato l'operatore decade dalla concessione del posteggio quando il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. Tali assenze devono essere giustificate da comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al comune entro trenta giorni dal verificarsi dell'assenza stessa. Per il mercato annuale a cadenza settimanale il numero di assenze non giustificate oltre il quale scatta la decadenza è di n. 17 assenze.
2. Nel caso di società, ai fini della dichiarazione della decadenza dalla concessione di posteggio di cui all'articolo 5, comma 1, lett. b) della LR10, le assenze per le cause ivi indicate possono essere riferite esclusivamente al legale rappresentante, salvo che la società abbia preventivamente designato il socio che normalmente partecipa al mercato; in questo caso le assenze possono essere giustificate esclusivamente con riferimento al socio designato.
3. Nel caso di subingresso o reintestazione il subentrante acquisisce anche le assenze non giustificate eventualmente effettuate dall'originario titolare dell'autorizzazione.
4. L'assenza nei mercati straordinari, mercati anticipati, mercati posticipati, e mercati festivi infrasettimanali confermati, non è conteggiata.
5. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e deve essere immediatamente comunicata all'interessato contestualmente alla revoca dell'autorizzazione, con le modalità previste dall'art. 39.

Art. 8 - Soppressione del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Il Comune può sopprimere il posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.
2. In caso di soppressione del posteggio per motivi di pubblico interesse, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale individuato e assegnato ai sensi

dell'art. 17 – Trasferimento dei mercati. In caso di rifiuto al trasferimento, decorsi i termini di cui all'art. 5, comma 1, lettera b, della LR10, si procede alla revoca dell'autorizzazione con le modalità previste all'art. 39.

Art. 9 - Sospensione e revoca della concessione per omesso pagamento dei tributi

1. La concessione è sospesa per omesso pagamento del canone, dopo che l'ufficio competente abbia emesso l'avviso di accertamento e l'operatore non abbia provveduto al pagamento nei termini ivi previsti, salvo che a seguito di ricorso presentato nei modi e termini di legge non sia stata concessa la sospensione dal pagamento.
2. All'assenza dal mercato a seguito di sospensione della concessione per omesso pagamento dei tributi si applica quanto previsto dall'art. 39, comma 6, lettera b) ai fini della revoca dell'autorizzazione.

CAPO III - ALTRE NORME GENERALI

Art. 10 - Obblighi e divieti per gli operatori

1. Ogni operatore commerciale utilizza il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio o nella concessione di suolo pubblico e dei regolamenti comunali.
2. L'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.
3. I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee.
4. L'operatore che pone in vendita anche indumenti usati deve collocarli separatamente dagli altri e deve darne adeguata pubblicità, evidenziando con cartelli ben visibili gli indumenti usati posti in vendita.

Art. 11 - Prescrizioni per il regolare svolgimento del mercato/fiera

1. Quando nel posteggio è autorizzata la vendita di una specifica tipologia merceologica, è vietato vendere prodotti non appartenenti alla tipologia autorizzata.
2. L'operatore deve rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività, per l'inizio e la fine delle operazioni di vendita e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture.
3. I posteggi dovranno essere separati tra loro di almeno 80 centimetri. E' permesso sovrapporre, lateralmente tra banco e banco, le tende di copertura con il preventivo assenso di tutti gli operatori interessati. Il calcolo della superficie, in questo caso, non dovrà tenere conto della porzione di tenda che supererà lateralmente l'area assegnata.
4. I banchi, gli autoservizi, le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente

delimitato dalla planimetria entro l'orario d'inizio delle operazioni di vendita previsto per ciascun mercato, in caso contrario, l'operatore sarà considerato assente a tutti gli effetti. I concessionari non possono occupare superficie maggiore e diversa da quella assegnata.

5. Le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere sollevate di almeno 2,20 metri dal suolo e non possono sporgere oltre un metro dalla verticale del limite di allineamento del posteggio assegnato. Inoltre vanno collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi. La merce non può essere esposta oltre lo spazio assegnato, né oltre il limite di allineamento, sia se collocata a terra che se appesa alla tenda o a trespoli di qualsiasi tipo.
6. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato, anche in caso di suo prolungamento, fatte salve cause di forza maggiore dovute a particolari condizioni climatiche, a problemi di salute o ad impossibilità documentata di permanenza nel mercato. In caso contrario, l'operatore sarà considerato assente a tutti gli effetti.
7. E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci e ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto. E' consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, purché il volume sia al minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi, nonché ai residenti.
8. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti secondo le modalità di raccolta previste dal Comune.
9. L'operatore deve rispettare le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.
10. E' vietato danneggiare la sede stradale, le piantagioni, la segnaletica, gli elementi di arredo urbano e gli impianti che ad essa appartengono.
11. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

Art. 12 - Indirizzi generali in materia di orari

1. In conformità agli indirizzi di cui all'art. 13 della LR10 valgono, in materia di orari per il commercio su aree pubbliche, i seguenti principi:
 - a) l'attività di vendita al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante va esercitata nella medesima fascia oraria stabilita per il commercio al dettaglio in sede fissa con le medesime limitazioni e deroghe definite nella relativa ordinanza sindacale;
 - b) l'attività in posteggio isolato comprendente la somministrazione di alimenti e bevande può essere esercitata nella medesima fascia oraria stabilita per i pubblici esercizi, con le medesime limitazioni e deroghe definite nella relativa ordinanza sindacale e nella specifica scheda di posteggio isolato oltre alle altre limitazioni stabilite dalla legge;
2. Per i mercati, i posteggi isolati e le fiere il Sindaco, tenendo conto anche di eventuali esigenze connesse al commercio di particolari prodotti deperibili (es. fiori, frutta e verdura ...), provvede a fissare gli orari di esercizio dell'attività precisando le fasce orarie per lo

scarico delle merci, l'allestimento delle attrezzature di vendita e lo sgombero dell'area, l'inizio e la fine delle operazioni di vendita.

3. Gli orari di cui al comma 2 sono stabiliti con ordinanza del Sindaco. Nel caso di autorizzazioni temporanee l'orario è indicato nella relativa concessione di posteggio. L'assegnazione ai precari dei posteggi che risultassero liberi saranno assegnati, per quella sola giornata, decorsa un'ora dall'inizio delle operazioni di vendita.
4. Qualora la giornata di svolgimento cada in un giorno festivo infrasettimanale, ai sensi dell'art. 8 della Legge Regionale 6 aprile 2001, n. 10, lo stesso deve essere anticipato o posticipato oppure effettuato in deroga nella medesima giornata, secondo quanto stabilito con Ordinanza del Sindaco. Nei posteggi isolati vanno applicate, secondo i casi, le ordinanze comunali in materia di orari degli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa o dei pubblici esercizi.
5. Non è permesso installarsi o sgombrare il posteggio prima delle ore previste nell'apposita ordinanza del Sindaco. Può essere sgombrato il posteggio per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero). Entro l'orario previsto i posteggi devono essere liberi da ogni sorta di occupazione del suolo.

Art. 13 - Norme igienico-sanitarie

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'OMS2002.
2. Il Comune assicura, nelle aree di mercato e fiera, per quanto di competenza, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.
3. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'OMS2002 e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri anche se il loro posteggio è isolato.
4. La costruzione stabile realizzata in un posteggio per comprendervi le attrezzature per il commercio sulle aree pubbliche, deve avere i requisiti indicati all'articolo 3 dell'OMS2002.
5. Il negozio mobile, con il quale viene esercitato il commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari, sia nei posteggi isolati che nei mercati, deve avere, oltre ai requisiti previsti dal capitolo III dell'allegato al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, i requisiti indicati nell'articolo 4 dell'OMS2002. Nell'interno dei negozi mobili, da sottoporre periodicamente ad idonei trattamenti di pulizia, disinfezione e disinfestazione, i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione.
6. I banchi temporanei, ferma restando l'osservanza delle norme generali di igiene, devono avere i seguenti requisiti:
 - a) essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'attività commerciale

- utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita;
- b) avere piani rialzati da terra, per un'altezza non inferiore a un metro;
 - c) avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.
7. Le disposizioni di cui al comma 6, lettere b) e c), non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo.
8. I banchi temporanei non possono essere adibiti alla vendita di carni fresche e alla loro preparazione nonché alla preparazione dei prodotti della pesca salvo, per questi ultimi, quanto previsto in deroga nell'art. 6, comma 1, lettera c), punto 6), dell'OMS2002.
9. Per la vendita di prodotti della pesca, i banchi temporanei, oltre ad avere i requisiti di cui al comma 6, devono essere forniti di:
- a) idoneo sistema refrigerante per la conservazione dei prodotti in regime di freddo;
 - b) serbatoio per l'acqua potabile di idonea capacità;
 - c) lavello con erogatore automatico di acqua;
 - d) serbatoio per lo scarico delle acque reflue di capacità corrispondente almeno a quella del serbatoio per acqua potabile;
 - e) adeguato piano di lavoro;
 - f) rispettare le prescrizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera c) punti 1, 2, 3 e 6 dell'OMS2002.
10. La vendita e la preparazione sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari sono subordinate al rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle specifiche condizioni indicate all'articolo 6, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), dell'OMS2002, che riguardano:
- a) carni fresche, preparazioni di carni e carni macinate, prodotti a base di carne;
 - b) prodotti di gastronomia cotti;
 - c) prodotti della pesca;
 - d) molluschi bivalvi vivi;
 - e) prodotti della pesca e dell'acquacoltura vivi.
11. È vietata la vendita di funghi freschi allo stato sfuso nella forma itinerante prevista all'art. 28 del DLgs114.
12. La vendita di pane sfuso è consentita sulle aree pubbliche nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili soltanto in presenza di banchi di esposizione che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 3 dell'OMS2002. In assenza di tali banchi, è consentita la vendita di pane confezionato all'origine dall'impresa produttrice.
13. L'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi, è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi può essere effettuata soltanto con acqua potabile.
14. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera a), del DLgs114 deve essere effettuata nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 7 dell'OMS2002, fatti salvi quelli previsti dall'allegato del decreto legislativo 26 maggio

1997, n. 155.

15. L'attività di preparazione e trasformazione di alimenti e bevande è soggetta alle modalità di Riconoscimento e Registrazione delle strutture di produzione, lavorazione, deposito, distribuzione, vendita e somministrazione alimenti nel rispetto delle disposizioni vigenti, in relazione all'attività esercitata.
16. I negozi mobili sprovvisti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 4 dell'OMS2002 e dell'impianto di erogazione autonomo di energia possono effettuare l'attività commerciale esclusivamente nelle aree pubbliche munite rispettivamente, di:
 - a) allacciamento idropotabile, accessibile da parte di ciascun veicolo;
 - b) scarico fognario sifonato, accessibile da parte di ciascun veicolo;
 - c) allacciamento elettrico, accessibile da parte di ciascun veicolo.Anche se il generatore autonomo di energia dispone di potenza adeguata da soddisfare il mantenimento costante della temperatura durante la sosta per la vendita, il suo impiego non è da intendersi alternativo, ma subordinato all'assenza di disponibilità di allacciamento elettrico dell'area pubblica.
17. Per il personale addetto alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande si applicano le disposizioni di cui alla L.R. n. 41 del 19/12/2003.
18. Per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche il responsabile dell'"industria alimentare", come definita dall'articolo 2, lettera b), del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, deve procedere ad effettuare attività di autocontrollo, nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite da tale decreto legislativo.

CAPO IV - MERCATI E POSTEGGI ISOLATI

Art. 14 - Piano dei mercati

1. I mercati e i posteggi isolati presenti nel territorio comunale sono individuati dal consiglio comunale con la deliberazione di approvazione del piano del commercio su aree pubbliche avente validità triennale e comunque fino all'adozione di un nuovo piano (art. 2 della LR10).
2. Le aree da destinare a sede di mercato o posteggio isolato sono stabilite dal consiglio comunale nella deliberazione di cui al comma 1, approvando apposite schede distinte per singolo mercato o posteggio isolato indicanti:
 - a) ubicazione e denominazione;
 - b) il periodo di svolgimento;
 - c) orari relativi all'inizio e alla fine delle operazioni di vendita, di montaggio e smontaggio delle attrezzature;
 - d) il numero complessivo dei posteggi e superficie;
 - e) il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli, relative ubicazioni e superfici;
 - f) le eventuali tipologie merceologiche dei posteggi;
 - g) estremi degli atti formali di conferma o istituzione del mercato o posteggio isolato;
 - h) l'eventuale effettuazione del servizio di assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi ai precari e relativi orari;
 - i) le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.

3. Modifiche inerenti la superficie o la tipologia merceologica di singoli posteggi, al fine del miglioramento della funzionalità del servizio mercatale o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, che non alterano l'equilibrio complessivo del mercato, sono disposte, in ottemperanza agli indirizzi della Giunta comunale e sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, dal responsabile del servizio competente che provvede anche ad aggiornare la planimetria del mercato e a farle ratificare dal consiglio comunale alla scadenza triennale o comunque in occasione dell'adozione di un nuovo piano.
4. Alla scheda di ciascun mercato o posteggio isolato è allegata la planimetria indicante la superficie dei singoli posteggi e la relativa numerazione, la loro dislocazione, la suddivisione in settori ed eventuali tipologie merceologiche o riserve all'imprenditoria agricola e la circolazione pedonale e veicolare. La planimetria è consultabile, durante l'orario di apertura al pubblico degli uffici comunali, presso l'ufficio commercio su aree pubbliche.
5. Copia della scheda e del presente regolamento va consegnata ad ogni operatore titolare di posteggio.
6. Gli atti di rilevazione delle assenze/presenze sono pubblici e consultabili presso l'ufficio commercio su aree pubbliche, nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

Art. 15 - Funzionamento del mercato

1. Il mercato è gestito dal comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato, ferma restando – per questi ultimi – la possibilità di affidamento a soggetto esterno sulla base di specifica convenzione.
2. I responsabili degli uffici preposti, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
3. Al servizio di vigilanza annonaria provvede la Polizia Locale. Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria provvede, nell'ambito delle proprie competenze, l'Azienda ULSS.

Art. 16 - Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi

1. L'autorizzazione ad esercitare il commercio su area pubblica nell'ambito di un mercato, di un posteggio isolato è rilasciata a seguito di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi, liberi e disponibili.
2. Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione decennale della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo al comune, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (B.U.R.).
3. La domanda, a pena d'inammissibilità, deve essere fatta pervenire al comune tramite raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo telefax, oppure presentata direttamente

presso gli uffici comunali entro i termini previsti dall'avviso regionale pubblicato sul B.U.R. e deve contenere i dati essenziali presenti nel modello pubblicato sullo stesso B.U.R..

4. La spedizione, la trasmissione o la consegna della domanda oltre il termine indicato o la redazione di una richiesta priva dei dati essenziali richiesti comporterà l'inammissibilità della domanda. Nel fac-simile saranno indicati quelli che sono considerati dati essenziali.
5. Qualora la domanda sia incompleta per mancanza di dati non essenziali, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro quindici giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza e i termini stabiliti per l'integrazione.
6. Il Comune, verificati i requisiti soggettivi previsti all'art. 5 del DLgs114, formula la graduatoria osservando, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato ove è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione, effettuate come operatore precario dall'entrata in vigore della legge 112/1991 (23/04/1991) da parte del soggetto che fa la domanda e, in caso di subingresso, anche da parte dell'operatore che ha ceduto l'azienda al richiedente;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole. Per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale.
 - c) ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande spedite a mezzo posta fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante. Per quelle consegnate direttamente al comune, il timbro a data apposto dall'ufficio protocollo del comune.
7. La graduatoria delle domande pervenute con riguardo a ciascun mercato deve essere unica con riferimento a ciascun settore merceologico o eventuale tipologia merceologica per tutti i posteggi liberi pubblicati nel B.U.R..
8. Contro la citata graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Comune entro quindici giorni dalla sua pubblicazione. Sull'istanza il Comune si pronuncia nel termine massimo fissato per il rilascio delle autorizzazioni.
9. La scelta del posteggio da assegnare viene effettuata dall'operatore secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria formata per ciascun settore merceologico; il primo in graduatoria ha priorità nella scelta rispetto il secondo e così di seguito, sino all'assegnazione di tutti i posteggi liberi pubblicati nel BUR.
10. La graduatoria è valida esclusivamente ai fini dell'assegnazione dei posteggi pubblicati nel BUR; dopo che gli operatori aventi titolo hanno scelto il posteggio la graduatoria perde validità e non è più utilizzabile per l'ulteriore scorrimento. Nel caso in cui l'operatore rinunci all'assegnazione del posteggio non effettuando la relativa scelta, il Comune procede allo scorrimento della graduatoria.
11. Le presenze dell'operatore precario, utilizzate quale titolo per l'assegnazione di un posteggio, vengono azzerate con il rilascio dell'autorizzazione e non possono più costituire titolo per l'assegnazione di un secondo posteggio nello stesso mercato.

12. Nei mercati e posteggi isolati di nuova istituzione la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dei posteggi per l'assegnazione definitiva è preceduta da una pubblicazione diretta a dare la massima diffusione dell'avvenuto riconoscimento da parte della Regione del nuovo mercato o posteggio isolato. In presenza di tale fattispecie, ai fini della formazione della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, si considerano valide esclusivamente le presenze effettuate a titolo precario a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla prima pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dei posteggi di nuova istituzione.
13. Per la formazione della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi liberi si considerano utili le presenze effettuate come operatore precario sino alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
14. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate, in applicazione della graduatoria approvata, entro 60 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande.
15. Fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della LR10 (25.4.2001), ogni ditta operante in un mercato non può essere concessionaria di più di due posteggi nello stesso mercato, anche se ciò avvenga per conferimento in società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

Art. 17 - Trasferimento dei mercati

1. In caso di trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentono agli operatori usufruire di nuovi posteggi che abbiano le caratteristiche dimensionali e commerciali più simili possibili a quelli revocati.
2. Qualora il trasferimento comporti l'interessamento di nuove vie o piazze o la dismissione di intere vie o piazze prima interessate esso è sempre deliberato dal consiglio comunale quale modifica del piano delle aree. Lo spostamento definitivo di uno o più posteggi per sopravvenute situazioni di pubblico interesse nell'ambito delle medesime aree di mercato non costituisce modifica del piano in quanto non varia la consistenza complessiva del mercato. E' disposto, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, dal responsabile del servizio competente che provvede anche ad aggiornare la planimetria del mercato.
3. In caso di spostamento di uno o più posteggi per motivi di pubblico interesse, i nuovi posteggi dovranno essere individuati, tenendo conto delle indicazioni degli operatori, secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati;
 - b) nell'ambito delle aree di mercato mediante l'istituzione di nuovi posteggi, con le avvertenze di cui al comma 1.
4. Il responsabile del servizio comunica agli operatori l'ubicazione nel territorio comunale dei nuovi posteggi, effettuando la loro riassegnazione sulla base delle preferenze espresse dagli operatori interessati, i quali sono chiamati a scegliere secondo l'ordine risultante dall'apposita "Graduatoria assegnatari" di cui al seguente art. 23. Qualora l'attività sia data in gestione la comunicazione va trasmessa anche al proprietario dell'azienda, che ha priorità di scelta sul titolare pro-tempore.
5. Se lo spostamento non riguarda tutti gli operatori ma solo parte di essi, i criteri di

riassegnazione, di cui al precedente comma, saranno applicati con riferimento ai soli operatori interessati allo spostamento.

6. Lo spostamento di uno o più posteggi può essere temporaneo.

Art. 18 - Ampliamento dei posteggi

1. Il responsabile del servizio, a richiesta, autorizza l'ampliamento di un posteggio (es.: a seguito di sostituzione del mezzo...) a condizione che vi sia un adeguato spazio disponibile per tale operazione, che tale spazio non sia già altrimenti occupato e che l'ampliamento non intralci il passaggio degli automezzi di emergenza.

Art. 19 - Posteggi liberi – Migliorie

1. Ai fini dell'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica in un mercato, usufruendo contestualmente della concessione decennale della relativa area di posteggio, l'ufficio commercio su aree pubbliche deve trasmettere alla Giunta Regionale, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, tutti i dati e le notizie che riguardano i posteggi liberi e, come tali, suscettibili di essere assegnati in concessione.
2. Prima di comunicare alla Regione l'elenco dei posteggi liberi, il responsabile del servizio competente provvede a migliorare la posizione degli operatori già titolari di posteggio nel mercato, assegnando i posteggi resisi liberi dello stesso settore o tipologia merceologica. A tale scopo il responsabile del servizio invia a tutti gli operatori del mercato assegnatari di posteggio idonea comunicazione contenente l'elenco e le specifiche dei posteggi resisi liberi nonché i termini di presentazione della domanda, allegando il fac-simile della stessa.
3. La presentazione della domanda di miglioria, a pena d'inammissibilità, deve essere fatta pervenire al comune tramite servizio postale, a mezzo telefax, oppure presentata direttamente presso l'ufficio comunale competente entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.
4. La mancata presentazione della domanda da parte dell'operatore sarà intesa quale volontà di non modificare la propria posizione.
5. In caso di più richieste per uno stesso posteggio, la miglioria deve basarsi nell'ordine sui seguenti criteri di priorità:
 - a) anzianità di presenza nel mercato da parte dell'operatore interessato allo spostamento;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole. Per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale.
 - c) rispetto dell'ordine cronologico della domanda.
6. Il responsabile del servizio invita gli operatori che ne hanno fatto richiesta ad apposita riunione per definire le assegnazioni in miglioria.

7. Nel caso di necessità di soddisfare esigenze di razionalizzazione dell'area di mercato, prioritarie rispetto alla riassegnazione dei posteggi resisi liberi, si procede alla loro soppressione e ad utilizzare i relativi spazi per le predette esigenze. La soppressione è deliberata dal Consiglio comunale quale modifica del piano delle aree.

Art. 20 - Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione ai precari

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati per la sola giornata di svolgimento del mercato ai soggetti in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, di tipo A e B, di cui all'art. 1, comma 3, secondo la "graduatoria precari", distinta per settore merceologico qualora nel mercato siano presenti aree destinate a specifici settori merceologici. Le operazioni di assegnazione sono effettuate secondo i tempi indicati all'articolo 12, comma 3.
2. Le graduatorie precari vengono stilate secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato sede di posteggio, riferite all'autorizzazione utilizzata, quale che sia la residenza, sede o nazionalità dell'operatore, come specificato nelle "definizioni" alla lettera k);
 - b) maggiore anzianità di iscrizione R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento di società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.
3. Qualora l'operatore precario assegnatario di posteggio non eserciti l'attività di vendita per sua volontà, perde la presenza maturata in quel giorno ed il posteggio è assegnato a chi segue in graduatoria.
4. A partire dall'entrata in vigore della LR10 (25.4.2001), la mancata presenza per due anni consecutivi dal mercato comporta il conseguente azzeramento delle presenze.
5. La spunta è effettuata, giornalmente, a decorrere dall'orario stabilito e vi partecipano gli operatori precari presenti. E' consentito ai concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita per l'inizio delle vendite di partecipare alla spunta una volta esaurita la graduatoria precari.
6. Gli operatori che intendono partecipare per la prima volta alla spunta sono tenuti a presentare preventivamente, all'ufficio comunale competente, apposita comunicazione contenente i seguenti dati:
 - dati identificativi della ditta;
 - estremi dell'autorizzazione con cui si intende effettuare il precariato (che deve essere allegata in copia);
 - data d'inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, risultante dal R.E.A. (ex registro ditte).
7. Gli operatori "precari" dovranno esibire all'atto della spunta l'autorizzazione di tipo A o B, di cui all'art. 28 del Decreto legislativo 114/98, in originale, ed essere muniti di idonea attrezzatura per esercitare l'attività.
8. Non è consentito sommare le presenze maturate con più autorizzazioni di cui sia titolare il medesimo soggetto.

9. Non è consentito ad una stessa persona fisica presentarsi per la spunta con titoli diversi da quello comunicato ed effettuare la spunta contemporaneamente sia a nome proprio che per conto altrui.
10. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica su posteggio può partecipare alle operazioni di spunta sulla stessa area di mercato fino all'ottenimento di due autorizzazioni con relativa concessione di posteggio decennale, salvi sempre i diritti acquisiti. In tal caso non può essere utilizzata, ai fini dell'assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al posteggio già in concessione decennale su quello stesso mercato. Può essere quindi utilizzata un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche su posteggio in un altro mercato o un'autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante.
11. L'area non può essere assegnata qualora sulla stessa si trovino un box, chiosco, un locale o, comunque, strutture o attrezzature, fissate stabilmente al suolo, di proprietà del titolare della concessione, debitamente autorizzate.

Art. 21 - Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Ai produttori agricoli vengono riservati appositi posteggi, come indicati nelle singole schede di mercato.
2. I posteggi liberi riservati ai produttori agricoli vengono individuati con provvedimento del responsabile del servizio competente, da pubblicarsi all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.
3. Il produttore agricolo che intende ottenere l'assegnazione di un posteggio libero deve presentare istanza in bollo al comune precisando:
 - a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
 - b) codice fiscale/partita IVA;
 - c) sede dell'azienda agricola;
 - d) numero e localizzazione del posteggio richiesto;
 - e) numero presenze nel mercato come operatore precario;
 - f) data d'inizio dell'attività di produttore agricolo, attestata nel Repertorio Economico Amministrativo;
 - g) i prodotti agricoli che intende porre in vendita e le modalità di effettuazione della vendita.
4. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale, via fax oppure essere consegnate direttamente al comune. In ogni caso devono essere ricevute dal comune entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di cui al comma 2. Le domande ricevute successivamente a tale termine possono essere esaminate, in base all'ordine cronologico di ricezione, solo in caso di mancanza di domande pervenute entro il predetto termine.
5. Per le domande giudicate incomplete, il responsabile del procedimento chiede la regolarizzazione entro quindici giorni dall'arrivo in comune. Se non regolarizzate entro il termine indicato nella comunicazione del responsabile del procedimento, le domande non sono valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.

6. Nel caso in cui il numero delle domande superi quello dei posteggi disponibili, si procede alla formulazione della graduatoria osservando, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato dov'è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione effettuate come operatore precario;
 - b) all'anzianità di attività dell'operatore, con riferimento alla data nella quale è stata rilasciata l'attestazione di cui all'abrogata legge n. 59/1963, o presentata la denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990, o data di iscrizione alla Camera commercio ai sensi dell'art. 4 D.L.G.S. n. 228 del 2001.
 - c) ordine cronologico di ricezione della domanda.
7. La graduatoria delle domande pervenute deve essere unica per tutti i posteggi liberi.
8. Nell'ipotesi che l'operatore nella sua domanda abbia indicato una o più preferenze, ma il posteggio sia già stato assegnato a chi lo precede in graduatoria, viene attribuito un posteggio il più possibile simile tra quelli non ancora assegnati.
9. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, esclusivamente ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato. In mancanza di produttori agricoli gli stessi posteggi non possono essere assegnati ad altri operatori su area pubblica. Per la partecipazione alla spunta si applicano le norme previste per gli operatori del commercio su aree pubbliche, di cui al precedente articolo 20.
10. In uno stesso mercato, uno stesso soggetto non può essere titolare di più di una concessione di posteggio.
11. La concessione del posteggio per i produttori agricoli ha durata decennale ed è rilasciata per un utilizzo annuale, stagionale o per periodi inferiori strettamente correlati alla fase di produzione dei beni da porre in vendita, comunque non inferiori a 30 giorni.
12. E' consentita la cessione del posteggio da parte dell'agricoltore unitamente all'azienda agricola di riferimento.
13. Il venir meno della qualifica di imprenditore agricolo comporta la decadenza di ogni concessione. Il comune potrà richiedere documenti che comprovino il permanere di tale condizione nel tempo.

Art. 22 - Assegnazione giornaliera dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli

1. L'assegnazione dei posteggi mediante concessione giornaliera agli imprenditori agricoli avviene sulla base dei seguenti criteri di priorità, nell'ordine sotto indicati:
 - a) maggior numero di presenza maturate in quel mercato;
 - b) maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'attestazione di cui all'abrogata legge n. 59/1963, o presentata la denuncia di inizio attività, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990;
 - c) sorteggio.

Art. 23 - Graduatorie di mercato e registro assenze

1. I competenti uffici del comune provvedono a stilare due distinte graduatorie al fine della corretta applicazione delle norme contenute nel presente regolamento.
2. La graduatoria dei titolari di posteggio detta “Graduatoria assegnatari”, distinta tra settore alimentare e non alimentare, aggiornata nell’ordine secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) anzianità di presenza nel mercato;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l’attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole. Per la formazione della graduatoria, nell’ipotesi di operatori già iscritti all’ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l’attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l’iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall’origine, accertato che i codici dell’attività esercitata dall’operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale.
3. La graduatoria degli operatori precari, detta “Graduatoria precari”, distinta tra settore alimentare e non alimentare, aggiornata in base alle presenze nel mercato, come specificate nelle “definizioni” alla lettera k). Per quanto riguarda le presenze effettuate prima dell’emanazione della DGR633 (pubblicata sul BUR n. 38 del 15.04.2003) restano valide le presenze registrate a termini della normativa previgente;
4. Non è consentito sommare le presenze maturate con più autorizzazioni di cui sia titolare il medesimo soggetto.
5. L’operatore di polizia locale addetto al controllo nel mercato annota giornalmente le assenze degli operatori titolari di posteggio e le presenze degli operatori precari in apposito registro.
6. Le graduatorie e il registro sono pubblici e consultabili presso l’ufficio commercio su aree pubbliche, nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

Art. 24 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. Nel giorno e orari di mercato l’area di svolgimento dello stesso è regolata con ordinanza emessa ai sensi del Codice della Strada in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti. E’ altresì vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi all’interno dell’area stessa.
2. Il comune provvederà a posizionare la segnaletica e idonea transennatura assicurando la necessaria sorveglianza da parte della Polizia municipale.
3. Nel caso in cui la sosta dei veicoli di trasporto merce e di altro materiale in uso agli operatori non sia possibile nell’ambito del posteggio, dovranno essere posteggiati nelle aree allo scopo indicate dal Comando di Polizia Locale.

Art. 25 - Mercati straordinari

1. In deroga al calendario annuale dei mercati di cui all’art. 8, comma 3, della LR10, su proposta presentata per iscritto dalle Associazioni di categoria degli operatori su area pubblica almeno trenta giorni prima della data prevista, può essere disposta dalla Giunta

comunale l'effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti in calendario.

2. L'operatore di Polizia Locale addetto al mercato procede preventivamente alla rilevazione degli operatori che intendono partecipare al mercato straordinario o al mercato festivo, comunicando agli stessi la decisione della Giunta comunale almeno quindici giorni prima della data prevista.
3. Ai mercati straordinari partecipano gli operatori titolari del posteggio nel mercato settimanale e, in caso di carenza di questi, gli operatori precari inseriti nella "graduatoria precari".
4. E' possibile, nel caso in cui il numero di partecipanti sia inferiore al totale, delimitare le aree riducendo la superficie complessiva del mercato.
5. Gli operatori titolari di posteggio in una via soppressa scelgono secondo la loro posizione in graduatoria e secondo il settore merceologico, nell'ambito dei posteggi rimasti liberi.
6. Successivamente si effettua la spunta degli operatori precari solo per i posteggi rimasti liberi nell'ambito del mercato ridotto.

CAPO V - FIERE

Art. 26 - Piano delle fiere

1. Le fiere che si svolgono nel territorio comunale sono individuate dal consiglio comunale con la deliberazione di cui all'art. 2 della legge regionale di approvazione del piano del commercio su aree pubbliche, avente validità triennale e comunque fino all'adozione di un nuovo piano.
Nelle fiere di nuova istituzione la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dei posteggi per l'assegnazione definitiva è preceduta da una pubblicazione diretta a dare la massima diffusione dell'avvenuto riconoscimento da parte della Regione della nuova fiera. In presenza di tale fattispecie, ai fini della formazione della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, si considerano valide esclusivamente le presenze effettuate a titolo precario a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla prima pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dei posteggi di nuova istituzione.
2. Le aree da destinare a sede della fiera sono stabilite dal consiglio comunale nella deliberazione di cui al comma 1, approvando apposite schede distinte per singola fiera indicanti:
 - a) ubicazione e denominazione;
 - b) il periodo di svolgimento;
 - c) orari relativi all'inizio e alla fine delle operazioni di vendita di montaggio e smontaggio delle attrezzature;
 - d) il numero complessivo dei posteggi e superficie;
 - e) il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli, relative ubicazioni e superfici;
 - f) le eventuali tipologie merceologiche dei posteggi;
 - g) estremi degli atti formali di conferma o istituzione della fiera;
 - h) l'eventuale effettuazione del servizio di assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi agli operatori non titolari di posteggio e relativi orari;
 - i) le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale;

3. Alla scheda di ciascuna fiera è allegata la planimetria, indicante la superficie dei singoli posteggi e la relativa numerazione, la loro dislocazione, la suddivisione in settori ed eventuali tipologie merceologiche e la circolazione pedonale e veicolare. La planimetria è consultabile, durante l'orario di apertura al pubblico degli Uffici Comunali, presso l'ufficio commercio su aree pubbliche.
4. Gli atti di rilevazione delle presenze sono pubblici e consultabili presso l'ufficio commercio su aree pubbliche, nei giorni ed ore di apertura al pubblico.
5. Copia della scheda di fiera e del presente regolamento va consegnata ad ogni operatore titolare di posteggio.

Art. 27 - Funzionamento delle fiere

1. La fiera è gestita dal comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi, fermo restando – per questi ultimi – la possibilità di affidamento a soggetto esterno sulla base di specifica convenzione.
2. I responsabili degli uffici preposti, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza delle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo statuto comunale allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività della fiera.
3. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, le fiere, previa convenzione con il comune, che preveda comunque l'espletamento da parte dello stesso delle attività istituzionali a garanzia di tutti gli operatori, possono essere svolte anche su aree private purché inserite nella programmazione comunale e possono essere gestite anche da associazioni di categoria e consorzi di operatori
4. L'amministrazione, quando lo ritenga opportuno e in coincidenza di giornate festive corrispondenti con il periodo di fiera, può estendere le manifestazioni alle giornate precedenti e/o quelle successive.
5. Ogni nuova fiera rispetterà il presente regolamento.

Art. 28 - Trasferimento della fiera

1. In caso di trasferimento di tutta la fiera o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentono agli operatori di usufruire di posteggi che abbiano le caratteristiche dimensionali e commerciali più simili possibili a quelli revocati.
2. Il trasferimento di tutta la fiera è deliberato dal consiglio comunale quale modifica del piano delle aree. Lo spostamento definitivo di uno o più posteggi per sopravvenute situazioni di pubblico interesse non costituisce modifica del piano in quanto non varia la consistenza complessiva della fiera. E' disposto, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, dal responsabile del servizio competente che provvede anche ad aggiornare la planimetria della fiera.
3. In caso di spostamento di uno o più posteggi per motivi di pubblico interesse, i nuovi posteggi dovranno essere individuati, tenendo conto delle indicazioni degli operatori,

secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati;
- b) nell'ambito dell'area della fiera mediante l'istituzione di nuovi posteggi, con le avvertenze di cui al comma 1.

Art. 29 - Domanda di partecipazione alle fiere

1. Chi intende partecipare ad una fiera che si svolge nel territorio comunale e non sia già titolare di concessione decennale deve inviare istanza in bollo al comune precisando:
 - a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
 - b) codice fiscale/partita IVA;
 - c) estremi dell'autorizzazione posseduta: tipo, numero, data, comune che l'ha rilasciata, settore/i merceologico/i;
 - d) numero e localizzazione del posteggio richiesto;
 - e) presenze effettive nella fiera alla quale si chiede di partecipare;
 - f) data d'inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, attestata nel R.E.A.;
 - g) tipologia merceologica che la ditta intende porre in vendita.

2. Le domande possono essere inviate a mezzo lettera raccomandata a.r., via fax oppure essere consegnate direttamente al comune. In ogni caso devono essere ricevute dal comune almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera stessa, a pena di esclusione dalla graduatoria.

3. L'operatore che intenda partecipare alla fiera a titolo precario dovrà presentare apposita domanda con le modalità indicate ai precedenti commi (ad esclusione lett. d) del primo comma).

L'assegnazione temporanea dei posteggi non occupati dai titolari delle relative concessioni, verrà assegnata per la sola giornata di svolgimento della fiera, secondo la graduatoria, approvata dal responsabile del servizio competente e affissa all'albo pretorio del comune almeno quindici giorni prima dello svolgimento della fiera. La graduatoria verrà redatta con i seguenti criteri di priorità:

- a) maggior numero di presenze effettive alla fiera;
- b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte), tenendo conto che, in caso di conferimento di società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole. Per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale

4. Per le domande giudicate irregolari od incomplete, il responsabile del procedimento chiede la regolarizzazione entro quindici giorni dall'arrivo in comune. Se non regolarizzate entro il termine indicato nella comunicazione del responsabile del procedimento, le domande non sono valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.

5. Nel caso in cui uno stesso soggetto sia titolare di più autorizzazioni, non può presentare più domande di partecipazione ad una stessa fiera.

6. In caso di subingresso l'operatore che ha acquisito l'azienda deve allegare alla domanda di partecipazione copia della nuova autorizzazione o, in mancanza, copia della relativa domanda di voltura presentata al comune competente. Qualora la domanda di partecipazione sia già stata presentata dal cedente il subentrante e tenuto a comunicare l'avvenuto

trasferimento dell'azienda allegando la predetta documentazione.

7. Al fine di consentire l'aggiornamento dell'elenco annuale dei partecipanti alla fiera l'operatore già titolare di concessione decennale deve produrre al comune, mediante lettera raccomandata, fax o direttamente all'ufficio competente, almeno sessanta giorni prima dell'inizio della fiera, copia delle ricevute di pagamento degli oneri di partecipazione o, in alternativa, comunicazione attestante la propria volontà di partecipazione.

Art. 30 - Graduatoria

1. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, approvata dal responsabile del servizio competente e affissa all'albo pretorio del comune almeno quindici giorni prima dello svolgimento della fiera. Ad ogni nuovo assegnatario è comunicato a cura del responsabile del procedimento, il numero di graduatoria, con la notizia di ammissione o meno alla fiera in relazione ai posteggi disponibili, unitamente a copia del presente regolamento e della scheda della fiera.
2. In sede di prima applicazione del presente regolamento, ai fini della formulazione della graduatoria per le fiere già istituite valgono, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:
 - a) maggior numero di presenze effettive alla fiera, confermando il posteggio già occupato nella precedente edizione per quanto possibile;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte), tenendo conto che, in caso di conferimento di società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole. Per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale.
3. Ai fini della formulazione della graduatoria per le fiere di nuova istituzione valgono, nell'ordine i seguenti criteri di priorità:
 - a) maggiore numero di presenze effettive alla fiera. Non è consentito sommare le presenze effettive maturate con riferimento a più autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche di cui sia titolare il medesimo soggetto.
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte), tenendo conto che, in caso di conferimento di società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole. Per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale.
 - c) ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande inviate tramite raccomandata a.r. si ha riguardo al timbro postale di spedizione.
4. E' confermata la validità delle graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, tenuto conto dei successivi aggiornamenti.
5. Coloro che presentano domanda di partecipazione fuori termine, al fine dell'assegnazione dei posteggi non utilizzati, vengono posti in graduatoria dopo l'ultimo operatore che ha presentato domanda nei termini tenendo conto dell'ordine cronologico di ricezione della

domanda da parte del comune.

Art. 31 - Concessione di posteggio / rilascio autorizzazione

1. La concessione dell'area di posteggio nelle fiere ha validità decennale limitata al giorno o ai giorni di svolgimento delle stesse. Contestualmente alla concessione viene anche rilasciata la relativa autorizzazione di esercizio.
2. Il Comune, verificati i requisiti soggettivi previsti dall'art. 5 del D. Lgs. 114/98 . rilascia l'autorizzazione a partecipare e la relativa concessione. entro 60 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande, in applicazione della graduatoria approvata.
3. In sede di prima applicazione del presente regolamento la concessione decennale e la contestuale autorizzazione, vengono rilasciate agli aventi diritto in base alla graduatoria della fiera, confermando, per quanta possibile, il posteggio occupato nell'ultima edizione, fatte salve eventuali miglitorie in presenza di posteggi liberi.
4. Qualora si rendano disponibili, per revoca, decadenza, rinuncia o altra causa, dei posteggi liberi, l'ufficio commercio su aree pubbliche dovrà trasmettere alla Giunta Regionale, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, un elenco di tali posteggi indicante la localizzazione, le dimensioni, le caratteristiche, il settore e l'eventuale tipologia.
5. Prima di procedere alla comunicazione di cui al comma 4, vengono concesse, tenendo conto dell'anzianità di presenza nella fiera, miglitorie agli operatori già titolari di posteggio. Il responsabile del servizio provvede a comunicare loro tale evento, fissando un termine per la presentazione della relativa domanda di miglitoria. I posteggi che dopo la miglitoria risultassero ancora vacanti sono assegnati seguendo i criteri previsti al precedente comma 3 dell'art. 30.
6. Uno stesso soggetto non può avere più di una concessione di posteggio in una stessa fiera, fatti salvi i diritti acquisiti.
7. In caso di subingresso l'operatore che ha acquisito l'azienda deve chiedere al comune il trasferimento della titolarità della autorizzazione/concessione, presentando un'unica domanda nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6 della L.R. 10/2001. L'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione decennale.
8. Nel caso di attività data in gestione, la reintestazione dell'autorizzazione avviene su espressa richiesta di subentro del proprietario e restituzione del titolo autorizzativo.
9. In caso di fiera di nuova istituzione, che coincidesse con il giorno di effettuazione e il luogo di svolgimento del mercato settimanale, verrà data priorità nell'assegnazione ai titolari dei posteggi di tale mercato che ne facciano richiesta. I posteggi che dovessero rimanere liberi dopo la preventiva assegnazione agli operatori del mercato, saranno attribuiti secondo il seguente criterio di priorità:
 - a) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte), tenendo conto che, in caso di conferimento di società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole. Per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di

inizio attività indicata nella visura camerale.

Art. 32 - Presenze dei concessionari di posteggio

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente presso il posteggio assegnato entro l'orario previsto nella scheda della fiera. In caso contrario è considerato assente a tutti gli effetti.
2. E' obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata della fiera. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, è considerato assente a tutti gli effetti.
3. Nei casi di cui ai precedenti commi si procederà all'assegnazione del posteggio ad altro operatore presente e non già assegnatario di posteggio, tenendo conto della graduatoria della fiera.
4. L'assenza per due volte consecutive alla stessa fiera, fatti salvi i casi di assenza per malattia, servizio militare e gravidanza, comporta la decadenza dalla concessione di posteggio. Nel caso di società, le assenze per le cause ivi indicate possono essere riferite esclusivamente al rappresentante legale, salvo che la società abbia preventivamente designate il socio che normalmente partecipa al mercato; in questo caso le assenze possono essere giustificate esclusivamente con riferimento al socio designato.
5. Per quanto non previsto nel presente articolo, e non in contrasto con lo stesso, vale quanto stabilito in materia di concessioni al precedente CAPO III.

Art. 33 - Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Ai produttori agricoli possono essere riservati appositi posteggi. In tal caso essi sono indicati nella scheda della fiera.
2. Il produttore agricolo che intende ottenere un posteggio libero deve presentare istanza al Comune precisando:
 - a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
 - b) codice fiscale/partita IVA;
 - c) sede dell'azienda agricola;
 - d) numero e localizzazione del posteggio richiesto;
 - e) numero presenze effettive nella fiera;
 - f) data d'inizio dell'attività di produttore agricolo, attestata nel Repertorio Economico Amministrativo;
 - g) i prodotti agricoli che intende porre in vendita e le modalità di effettuazione della vendita.
3. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale, via fax oppure essere consegnate direttamente al comune. In ogni caso devono essere presentate al Comune almeno sessanta giorni prima dell'inizio della fiera.
4. Per le domande giudicate incomplete, il responsabile del procedimento trasmette idonea comunicazione all'interessato entro quindici giorni dall'arrivo in comune, fissando il termine per la regolarizzazione. Le domande non regolarizzate nei termini non sono valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, sono archiviate.
5. Nel caso in cui il numero delle domande superi quello dei posteggi disponibili, si precede alla formulazione della graduatoria osservando, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a) maggiore numero di presenze effettive maturate nella fiera;
 - b) maggiore anzianità di attività di produttore agricolo, come risultante dal R.E.A.;

- c) ordine cronologico di ricezione della domanda.
6. Nell'ipotesi che l'operatore nella sua domanda abbia indicato una o più preferenze, ma il posteggio sia già stato assegnato a chi lo precede in graduatoria, viene attribuito un posteggio il più possibile simile tra quelli non ancora assegnati.
 7. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per l'edizione della fiera, esclusivamente ad altri produttori agricoli che ne abbiano fatto richiesta nei termini suindicati, tenendo conto dell'ordine di graduatoria. In mancanza di produttori agricoli gli stessi posteggi non possono essere assegnati ad altri operatori su area pubblica.
 8. In una stessa fiera, uno stesso soggetto può essere titolare di una sola concessione di posteggio.
 9. La concessione di posteggio ha validità decennale. In relazione alla eventuale stagionalità della produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi agli agricoltori può riguardare periodi limitati dell'anno.

CAPO VI - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

Art. 34 - Autorizzazioni temporanee

1. In occasione di manifestazione straordinarie possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee, valide per la durata della manifestazione, solo a ditte individuali o società di persone, già iscritte al registro imprese, in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del DLgs114.
2. L'autorizzazione è rilasciata dal responsabile del servizio e abilita l'operatore all'occupazione del suolo pubblico nei limiti dei posteggi eventualmente previsti dallo stesso comune per l'area interessata alla manifestazione.
3. Per la stessa manifestazione può essere rilasciata una sola autorizzazione ad una stessa ditta.

CAPO VII - COMMERCIO ITINERANTE

Art. 35 - Domanda di autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art. 28, comma 1, lettera *b*), del DLgs114, è rilasciata dal responsabile del servizio competente.
2. Il richiedente, se persona fisica, deve avere la residenza nel comune che rilascia l'autorizzazione, se società di persone, deve avervi la sede legale.
3. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata domanda in bollo al Comune, nella quale devono essere precisati:
 - a) generalità complete dell'interessato. Se persona fisica: cognome e nome; luogo e data di nascita, residenza. Se società di persone: ragione sociale; sede legale; cognome e nome; luogo e data di nascita del legale rappresentante;
 - b) codice fiscale/partita IVA;
 - c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 del DLgs 114;

- d) il settore od i settori merceologici richiesti;
 - e) di non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante.
4. Qualora la domanda non sia regolare o completa, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro quindici giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. In tal caso il procedimento è sospeso con le modalità e nei termini indicati nella comunicazione e comunque fino alla completa regolarizzazione della domanda.
 5. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa. In caso di domanda irregolare di cui al comma precedente, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.
 6. Ad uno stesso soggetto può essere rilasciata una sola autorizzazione, salvo il caso di subingresso.
 7. Il titolare di autorizzazione deve comunicare il cambiamento di residenza al comune in cui si è trasferito, il quale provvede ad annotare il cambio di residenza ed a prendere in carico l'intera posizione dell'operatore.

Art. 36 - Svolgimento dell'attività in forma itinerante – obblighi e divieti

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante può essere svolto su qualsiasi area pubblica, purché non espressamente interdetta dalla legislazione vigente o dal comune o comunque dallo stesso sottoposta a condizioni particolari, ai sensi dell'art. 2 della LR10, per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, nonché per motivi di salvaguardia di aree aventi valore architettonico, storico, artistico e ambientale. Nelle aree demaniali non comunali il commercio in forma itinerante è vietato senza il permesso delle competenti autorità che stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle medesime.
2. Il Comune appronta una planimetria del territorio comunale con evidenziate le zone vietate al commercio itinerante ai sensi del precedente comma, che costituisce allegato e parte integrante del presente Piano del commercio sulle aree pubbliche. La planimetria è altresì tenuta a disposizione degli interessati presso l'ufficio comunale competente.
3. L'operatore, su richiesta degli organi di vigilanza, ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione in originale.
4. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, del DLgs. 114/1998 anche i prodotti esposti per la vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante o su posteggio devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo e che la violazione di tale disposizione è punita con la sanzione di cui all'art. 22, comma 3, del DLgs. 114/1998.

Art. 37 - Prescrizioni per il regolare svolgimento dell'attività in forma itinerante

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante deve essere svolto in modo tale da differenziarsi

da quello con posteggi fissi e a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.

2. Le soste sono consentite per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con l'obbligo di spostamento di almeno 250 metri e con il divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata.
3. L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra bensì esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa e siano rispettate le norme sanitarie vigenti.
4. Le vendite a domicilio possono essere effettuate su tutto il territorio comunale.
5. Le prescrizioni di cui al presente articolo, nonché gli obblighi e i divieti previsti all'art. 36, si applicano anche ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

CAPO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 38 - Disposizioni transitorie

1. Sono fatti salvi, per gli operatori che esercitano il commercio su aree pubbliche, i diritti acquisiti alla data del 25 aprile 2001, data di entrata in vigore della LR10.
2. Eventuali modifiche della normativa nazionale o regionale in materia modificano automaticamente le norme in contrasto del presente regolamento.

Art. 39 - Sanzioni

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'art. 28, commi 9 e 10 del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582,00 (L. 5.000.000) a Euro 15.493,00 (L. 30.000.000) e con la confisca delle attrezzature e della merce.
2. Si applica la medesima sanzione amministrativa di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (pagamento di una somma da Euro 2.582,00 (L. 5.000.000) a Euro 15.493,00 (30.000.000) e con la confisca delle attrezzature e della merce) anche nei casi di grave e ripetuta violazione delle limitazioni imposte dal comune ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) o del divieto previsto dall'articolo 4, comma 4 bis, della LR10/01 (commercio su aree espressamente vietate dal Comune – commercio nei centri storici dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti).
3. Chiunque violi gli obblighi e i divieti previsti dagli articoli 10 e 36 del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 (L. 1.000.000) a Euro 3.098,00 (L. 6.000.000).

4. L'inadempienza alle altre disposizioni del presente regolamento non già sanzionate da altre norme statali, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
5. Nella procedura sanzionatoria si applicano le norme contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre, oltre al rimborso delle spese per il ripristino dovuto agli eventuali danni arrecati, la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. Ai fini della sospensione di cui sopra, si considerano di particolare gravità:
 - a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
 - b) il danneggiamento della sede stradale, delle piantagioni, della segnaletica, degli elementi di arredo urbano e degli impianti che ad essa appartengono;
 - c) la vendita di prodotti di tipologia merceologica diversa da quella specifica autorizzata in particolari posteggi.
7. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore:
 - a) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, salva la concessione di una proroga non superiore a sei mesi per comprovata necessità su richiesta presentata almeno quindici giorni prima della scadenza;
 - b) decada dalla concessione del posteggio assegnato per mancato utilizzo per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato, ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o per servizio militare. Tali assenze devono essere giustificate da comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al comune entro trenta giorni dal verificarsi dell'assenza stessa;
 - c) in qualità di titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche informa itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - d) si trovi in una delle situazioni previste all'articolo 5, comma 2 del DLgs 14.
8. In caso di revoca di autorizzazione rilasciata a un titolare pro-tempore a seguito di affidamento in gestione, la contestazione va trasmessa o notificata anche al proprietario dell'azienda, il quale decade dal diritto alla reintestazione qualora non provveda a richiederla entro il medesimo termine stabilito per le controdeduzioni. Di tale possibilità va dato avviso nell'avvio del procedimento di revoca.
9. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è comunicato all'interessato. Nel caso di cui al precedente comma 7, il provvedimento deve essere comunicato anche al proprietario dell'azienda.

Art. 40 - Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti e in particolare quelle di cui alla Legge regionale del Veneto 6 aprile 2001, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 41 - Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni vigenti in materia e con lo stesso in contrasto.

ALLEGATO N. 1

PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE COMUNE DI MARENO DI PIAVE

SCHEDA MERCATO MARENO DI PIAVE

- a) Denominazione: Mercato maggiore di Mareno di Piave
- b) Estremi degli atti istitutivi: deliberazione di C.C. n. 57 in data 24/07/1990. Successive modificazioni al predetto regolamento sono state apportate con deliberazioni di C.C. n. 12 del 28/01/1991 e n. 33 del 06/04/1993. Con nota protocollo n. 3810/50330 in data 13/09/1991 la Regione Veneto ha preso atto delle condizioni obbiettive per l'istituzione del mercato
- c) Tipologia dei posteggi: annuale con cadenza settimanale, giornata di svolgimento **MERCOLEDI'**
- d) ubicazione: Mareno di Piave – Piazza Municipio, Via San Pio X, Via Cal Larga
- e) superficie complessiva dei posteggi: **mq. 1154,80**
- f) totale posteggi n. 28 di cui:
- n. 19 del settore merceologico non alimentare superficie mq. 767,00;
 - n. 3 del settore merceologico alimentare (frutta e verdura) superficie mq. 175,80;
 - n. 2 del settore merceologico alimentare (prodotti ittici) superficie mq. 80,00;
 - n. 1 del settore merceologico alimentare (prodotti di gastronomia) superficie mq. 36,00;
 - n. 1 del settore merceologico alimentare (salumi e formaggi) mq. 24,00;
 - n. 1 del settore merceologico alimentare (escluso frutta e verdura e prodotti ittici) superficie mq. 36,00
 - n. 1 del settore merceologico alimentare e non alimentare superficie mq. 36,00
- g) totale posteggi riservati ai produttori agricoli n. 4 di cui:
- n. 4 riservati ai produttori agricoli superficie **mq. 117,00;**
- h) uso dei posteggi:
- fascia oraria di occupazione del posteggio: **dalle ore 6.00 alle ore 14.00**
 - allestimento attrezzature: **dalle ore 6.00 alle ore 8.00**
 - assegnazione ai precari: **dalle ore 8.00 alle ore 8.30**
 - inizio operazioni di vendita: **dalle ore 7.00 alle ore 08.00**
 - fine operazioni di vendita: **dalle ore 13.00 alle ore 13.30**
 - smontaggio attrezzature e sgombero del posteggio: **dalle ore 13.00 alle ore 14.00**

ALLEGATO N. 2

PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE COMUNE DI MARENO DI PIAVE

SCHEDA POSTEGGIO ISOLATO IN BOCCA DI STRADA

- a) Denominazione: Posteggio isolato di Bocca di Strada
- b) Istituito con l'approvazione del presente provvedimento
- c) Tipologia del posteggio: stagionale (dal 01 marzo al 15 settembre) con cadenza settimanale, giornata di svolgimento **MARTEDI'**
- d) ubicazione: Mareno di Piave – Frazione Bocca di Strada – altezza Via Conti Agosti n. 383
- e) superficie complessiva del posteggio: **mq. 40**
- f) totale posteggi: n. 1 del settore merceologico “non alimentare” con la seguente tipologia di prodotti: (piantine da orto e da fiore, sementi e bulbi da orto)
- h) uso del posteggio:
 - fascia oraria di occupazione del posteggio: **dalle ore 6.30 alle ore 12.30**
 - allestimento attrezzature: **dalle ore 6.30 alle ore 8.00**
 - assegnazione ai precari: **dalle ore 8.00 alle ore 8.30**
 - inizio operazioni di vendita: **dalle ore 7.00 alle ore 08.00**
 - fine operazioni di vendita: **dalle ore 11.30 alle ore 12.00**
 - smontaggio attrezzature e sgombero del posteggio: **dalle ore 12.00 alle ore 12.30**

Seg/ze

\\nssmareno\ennio\regolamenti\piano_comm_aree_pubbliche.doc